

**PROSPETTO del 29 ottobre 2010**



**KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.**

**(KBC IFIMA N.V.)**

*(Costituita nella forma di società a responsabilità limitata nei Paesi Bassi)*

**Garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da KBC Bank NV**

*(Costituita nella forma di società a responsabilità limitata in Belgio)*

**Emissione fino a EUR 103.000.000 di Obbligazioni a Tasso Fisso e con Interessi Legati a Fondi, con scadenza dicembre 2015 (“KBC Europa Alto Potenziale Dicembre 2015”) (le “Obbligazioni”) ai sensi del Programma di Titoli a Media Scadenza in Euro per EUR 40.000.000.000 (il “Programma”)**

Prezzo di Emissione: 100%

È stata depositata presso la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la “CSSF”) quale autorità competente ai sensi della Legge lussemburghese del 10 luglio 2005 relativa ai prospetti per strumenti finanziari (*loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*) una richiesta di approvazione del presente documento quale prospetto ai fini dell’Articolo 5.3 della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) ai fini dell’offerta delle Obbligazioni.

È stata inoltre depositata da parte dell’Emittente presso la *Luxembourg Stock Exchange* una richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato della *Luxembourg Stock Exchange* e di quotazione sulla *Luxembourg Stock Exchange* delle medesime ai sensi del Programma.

Inoltre, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPSCS”) richiederà l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema di internalizzazione sistematica denominato De@l Done Trading (“DDT”) gestito esclusivamente da MPSCS che agisce in qualità di negoziatore unico.

Sulle Obbligazioni matureranno interessi dal 30 dicembre 2010 incluso (la “Data di Emissione”) al 30 dicembre 2011 escluso, a un tasso fisso del 3,65% in ragione d’anno. Inoltre, sulle Obbligazioni maturerà un importo di interessi legato alla variazione del valore patrimoniale netto della Quota del Fondo (come definita nei “Termini e Condizioni delle Obbligazioni” del presente documento) nel periodo di durata delle Obbligazioni, importo pagabile il 30 dicembre 2015 (la “Data di Scadenza”).

Le Obbligazioni saranno emesse in tagli di EUR 1.000.

A meno che non sia precedentemente rimborsato o acquistato e annullato, ogni Ammontare di Calcolo in relazione alle Obbligazioni sarà rimborsato alla pari alla Data di Scadenza. Le Obbligazioni sono soggette al rimborso anticipato per ragioni fiscali, al verificarsi di un evento di illegalità (*illegality*), a seguito di un evento di inadempimento o a seguito di un Evento di Turbativa Addizionale (come meglio descritto nei “Termini e Condizioni delle Obbligazioni” del presente documento).

**I potenziali investitori sono pregati di tenere conto dei fattori di rischio descritti alla rubrica “*Fattori di Rischio*” alle pagg. da 14 a 17 del presente documento per un’analisi di taluni fattori che dovrebbero essere tenuti in considerazione in relazione a un investimento nelle Obbligazioni.**

Sarà depositata una richiesta di approvazione del presente Prospetto da parte della CSSF, da notificarsi in conformità all’Articolo 18 della Direttiva Prospetti all’autorità competente in Italia, e il presente Prospetto sarà pubblicato in conformità all’Articolo 14 della Direttiva Prospetti. Di conseguenza, l’offerta delle Obbligazioni potrà essere effettuate dall’Emittente, tramite i Collocatori, organizzati e coordinati dal Responsabile del Collocamento (congiuntamente, gli “Intermediari Finanziari”, come di seguito definiti), con modalità diverse da quanto disposto dall’Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (la “Giurisdizione dell’Offerta Pubblica”) a seguito della pubblicazione del presente Prospetto, a condizione che tale offerta sia effettuata nel periodo che inizia il 5 novembre 2010 e che termina alle ore 17:00 (ora di Milano) del 23 dicembre 2010 e che la notifica di cui sopra sia stata inviata all’autorità competente in Italia, il tutto come più dettagliatamente descritto alla rubrica “Altre Informazioni - Termini e Condizioni dell’Offerta” alle pagg. da 31 a 39 del presente documento. Si prevede attualmente che l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni sarà determinato e annunciato in data pari o prossima al 30 dicembre 2010, a seguito dell’offerta delle Obbligazioni al Prezzo di Emissione e del completamento dell’offerta descritta nel presente documento alla rubrica “*Altre Informazioni - Condizioni Definitive dell’Offerta*”, con un valore nominale complessivo massimo di emissione pari a EUR 103.000.000.

Salvo quanto sopra indicato, né l’Emittente, né il Garante hanno autorizzato, né autorizzano, l’effettuazione di alcuna offerta di Obbligazioni in circostanze nelle quali sussista l’obbligo in capo all’Emittente o al Garante di pubblicare un prospetto o integrarlo mediante supplemento per tale offerta. Si veda inoltre la rubrica “*Altre Informazioni - Condizioni Definitive dell’Offerta*” del presente documento.

Responsabile del Collocamento

**MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act 1933, come modificato (il “Securities Act”) e sono soggette ai requisiti di diritto tributario degli Stati Uniti. Fatte salve certe eccezioni, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o consegnate all’interno degli Stati Uniti o a soggetti Statunitensi (*U.S. Persons*).

Tutti i riferimenti nel presente documento a “euro” o “EUR ” sono riferimenti alla valuta introdotta all’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato.

Il presente Prospetto costituisce un prospetto ai fini dell’Articolo 5.3 della Direttiva Prospetti.

L’Emittente e il Garante (congiuntamente, i “Responsabili”) si assumono ciascuno la responsabilità per le informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza dell’Emittente e del Garante (ciascuno dei quali si è adoperato con ragionevole diligenza per fare in modo che tale sia il caso), le informazioni contenute nel presente Prospetto sono in conformità ai fatti e non contengono omissioni suscettibili di alterarne il senso.

Il presente Prospetto può essere utilizzato soltanto per i fini per i quali è stato pubblicato.

Il presente Prospetto deve essere letto congiuntamente a tutti i documenti incorporati nello stesso mediante riferimento (si veda la rubrica “*Documenti incorporati mediante riferimento*” che segue). Il presente Prospetto dovrà essere letto e interpretato sul presupposto che tali documenti sono incorporati nel e fanno parte del presente Prospetto.

Né il Responsabile del Collocamento, né i Collocatori hanno verificato separatamente le informazioni contenute nel presente documento. Di conseguenza, non vengono rilasciate dichiarazioni, garanzie o impegni, espliciti o impliciti, da parte del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, salvo per quanto previsto nelle leggi e nei regolamenti applicabili, il Responsabile del Collocamento e i Collocatori declinano ogni responsabilità in merito alla correttezza o completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto o di ogni altra informazione fornita dall’Emittente o dal Garante in relazione alle Obbligazioni, alla loro emissione o al loro collocamento. Le dichiarazioni rilasciate nel presente paragrafo sono rilasciate senza pregiudizio per la responsabilità dell’Emittente e del Garante ai sensi delle Obbligazioni.

Nessun soggetto è, o è stato autorizzato, a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni non contenute nel presente Prospetto o incompatibili con il presente Prospetto, né altre informazioni fornite in relazione alle Obbligazioni e, se fornite o rilasciate, non si dovrà fare affidamento su tali informazioni o dichiarazioni come se fossero state autorizzate dall’Emittente o dal Garante.

Né il presente Prospetto, né alcun altra informazione fornita in relazione alle Obbligazioni (i) sono destinati a fornire la base di alcuna valutazione di credito o di altro tipo, né (ii) dovrebbero essere considerati come una raccomandazione o un invito o un’offerta ad acquistare le Obbligazioni da parte dell’Emittente, del Garante, del Responsabile del Collocamento o dei Collocatori a qualsiasi destinatario del presente Prospetto o a qualsiasi altra informazione fornita in relazione alle Obbligazioni. Ciascun investitore che contempli la possibilità di acquistare le Obbligazioni è pregato di condurre le proprie indagini personali sugli affari e la situazione finanziaria, e la sua valutazione del merito di credito, dell’Emittente e/o del Garante. Né il presente Prospetto, né alcun’altra informazione fornita in relazione alle Obbligazioni costituiscono un’offerta da parte o per conto dell’Emittente, del Garante, del Responsabile del Collocamento o dei Collocatori ad alcun soggetto a sottoscrivere o ad acquistare le Obbligazioni.

La consegna del presente Prospetto non implica in alcun momento che le informazioni contenute nel presente documento relative all’Emittente e/o al Garante siano corrette in qualsiasi momento successivo alla data del presente Prospetto o che qualsiasi altra informazione fornita in relazione alle Obbligazioni sia corretta in

qualsiasi momento successivo alla data indicata nel documento che la riporta. Il Responsabile del Collocamento declina espressamente ogni impegno ad esaminare gli affari o la situazione finanziaria dell'Emittente o del Garante nel corso del periodo di durata delle Obbligazioni. Gli investitori sono pregati di esaminare, tra l'altro, i documenti incorporati nel presente documento mediante riferimento nel decidere se acquistare o meno le Obbligazioni.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta o la vendita delle Obbligazioni possono essere limitati dalla legge in certe giurisdizioni. In particolare, il presente Prospetto non è stato presentato all'approvazione della CONSOB, né all'*Autoriteit Financiële Markten* (la AFM).

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di Obbligazioni in alcuna giurisdizione ad alcun soggetto per il quale sia illegale effettuare l'offerta o la sollecitazione in tale giurisdizione.

L'Emittente, il Garante e il Responsabile del Collocamento non dichiarano che il presente Prospetto può essere legalmente distribuito, o che alcuna delle Obbligazioni può essere legalmente offerta, in conformità alle registrazioni richieste ovvero ad ogni altro requisito applicabile nelle varie giurisdizioni, oppure ai sensi di un'esenzione disponibile ai sensi delle stesse, né si assumono alcuna responsabilità per la facilitazione di tale distribuzione od offerta. In particolare, l'Emittente, il Garante, il Responsabile del Collocamento e i Collocatori non hanno intrapreso alcuna azione destinata a consentire un'offerta pubblica delle Obbligazioni o la distribuzione del presente documento in alcuna giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine, ad eccezione dell'Italia. Pertanto, nessun'Obbligazione può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, e né il presente Prospetto, né alcun materiale pubblicitario o altro materiale di offerta possono essere distribuiti o pubblicati in alcuna giurisdizione, salvo che in circostanze che risultino in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I soggetti che entrino in possesso del presente Prospetto o delle Obbligazioni devono documentarsi su ed osservare tali limitazioni. Per una descrizione di certe limitazioni imposte all'offerta, vendita e consegna delle Obbligazioni e alla distribuzione del presente Prospetto e di altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni, si veda la rubrica "*Sottoscrizione e vendita*" alle pagg. da 293 a 300 del Prospetto di Base (come di seguito definito).

## SOMMARIO

<b>Sezione</b>	<b>Pag.</b>
Documenti incorporati mediante riferimento .....	6
Nota di sintesi relativa alle Obbligazioni .....	9
Fattori di rischio .....	14
Termini e Condizioni delle Obbligazioni .....	18
Altre informazioni .....	31
Regime fiscale .....	40
Informazioni generali .....	50

## DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO

Le sezioni indicate nel prosieguo nell'elenco di riferimenti incrociati del prospetto di base del 14 luglio 2010 emesso dall'Emittente e dal Garante in relazione al Programma e che costituisce un prospetto di base ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, come integrato da un supplemento del 24 settembre 2010 e da un supplemento del 26 ottobre 2010 (congiuntamente, il "Prospetto di Base") sono incorporate mediante riferimento nel presente Prospetto e fanno parte dello stesso. Il presente Prospetto deve essere letto congiuntamente a tali sezioni del Prospetto di Base e un'informativa completa sull'Emittente, il Garante e l'offerta delle Obbligazioni è disponibile solo sul presupposto della lettura congiunta del presente Prospetto e di tali sezioni del Prospetto di Base.

Le sezioni del Prospetto di Base che non sono incorporate tramite riferimento nel presente documento sono (nella misura in cui tali informazioni siano rilevanti per gli investitori) trattate in altre parti del presente Prospetto.

I documenti che seguono (congiuntamente, le "Informazioni Finanziarie"), che sono stati previamente pubblicati o sono pubblicati contestualmente al presente Prospetto e sono stati depositati presso la CSSF, saranno anch'essi incorporati nel presente Prospetto e faranno parte dello stesso:

- a) il bilancio annuale non consolidato certificato dell'Emittente per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, in ciascun caso unitamente alla relativa relazione della società di revisione;
- b) il bilancio annuale consolidato certificato del Garante per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, in ciascun caso unitamente alla relativa relazione della società di revisione;
- c) la relazione semestrale non consolidata dell'Emittente per il semestre chiuso al 30 giugno 2010; e
- d) la relazione semestrale consolidata del Garante per il semestre chiuso al 30 giugno 2010, unitamente alla relativa relazione della società di revisione.

Le dichiarazioni contenute in un documento incorporato tramite riferimento nel presente documento si considereranno, nella misura applicabile, modificate o sostituite ai fini del presente Prospetto nella misura in cui una dichiarazione contenuta nel presente documento modifichi o sostituisca tale dichiarazione precedente (esplicitamente, implicitamente o altrimenti). Ogni dichiarazione così modificata o sostituita costituirà parte del presente Prospetto soltanto come così modificata o sostituita.

È possibile ottenere copia dei documenti incorporati tramite riferimento nel presente Prospetto dal sito web del *Luxembourg Stock Exchange* [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu) e presso la sede legale dell'Emittente. Il presente Prospetto sarà inoltre pubblicato sul sito web del *Luxembourg Stock Exchange* [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu).

Ogni informazione che non è elencata nell'elenco dei riferimenti incrociati, ma che è inclusa nei documenti incorporati tramite riferimento, è fornita esclusivamente a fini informativi.

L'elenco dei riferimenti incrociati in relazione ai "Documenti incorporati mediante riferimento" è il seguente:

Documenti	Pag. n.
<b>Bilancio annuale non consolidato certificato dell'Emittente per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2009</b>	
Stato patrimoniale	3
Conto economico	4
Prospetto dei flussi di cassa	5
Nota integrativa al bilancio	6-17
Relazione della società di revisione	19-20
<b>Bilancio annuale non consolidato certificato dell'Emittente per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2008</b>	
Stato patrimoniale	3
Conto economico	4
Prospetto dei flussi di cassa	5
Nota integrativa al bilancio	6-19
Relazione della società di revisione	21-22
<b>Bilancio annuale consolidato certificato del Garante e delle sue controllate consolidate per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2009</b>	
Stato patrimoniale	53-54
Conto economico	51-52
Prospetto dei flussi di cassa	56-58
Nota integrativa al bilancio	59-116
Relazione della società di revisione	49-50
<b>Bilancio annuale consolidato certificato del Garante e delle sue controllate consolidate per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2008</b>	
Stato patrimoniale	43

Conto economico	42
Prospetto dei flussi di cassa	46-47
Nota integrativa al bilancio	48-100
Relazione della società di revisione	40-41

**Relazione semestrale non certificata dell’Emittente per il semestre chiuso al 30 giugno 2010**

Stato patrimoniale	3
Conto economico	4
Prospetto dei flussi di cassa	5
Nota integrativa al bilancio	6

**Relazione semestrale consolidata non certificata del Garante e delle sue controllate consolidate per il semestre chiuso al 30 giugno 2010**

Stato patrimoniale	13
Conto economico	11-12
Prospetto dei flussi di cassa	15
Nota integrativa al bilancio	16-31
Relazione della società di revisione	32

**Fattori di rischio** 17-42 del Prospetto di Base

**Forma delle Obbligazioni** 46-47 del Prospetto di Base

**Termini e Condizioni delle Obbligazioni** 123-237 del Prospetto di Base

**Utilizzo dei proventi** 238 del Prospetto di Base

**Forma della Garanzia** 239-244 del Prospetto di Base

**Descrizione dell’Emittente** 245-249 del Prospetto di Base

**Descrizione del Garante** 250-276 del Prospetto di Base

**Sottoscrizione e vendita** 293-300 del Prospetto di Base

**Informazioni generali (fatte salve le sezioni intitolate “Mutamento Significativo o di Rilevante Importanza”, “Contenzioso” e “Informazioni post-emissione”)** 301-310 del Prospetto di Base

\*\*\*

## NOTA DI SINTESI RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni che seguono costituiscono solo una breve sintesi e devono essere lette congiuntamente al resto del Prospetto e, in particolare, ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni contenuti alle pagine da 18 a 30 del presente documento. Qualsiasi decisione di investimento nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame, da parte degli investitori, del Prospetto nella sua completezza, compresi i documenti inclusi mediante riferimento.

A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in ognuno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea, nessuna responsabilità civile sarà attribuita all'Emittente o al Garante in uno qualsiasi di tali Stati Membri con riferimento alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa ogni sua traduzione, a meno che la stessa non sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto. Qualora venga proposta un'azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, prima dell'inizio del procedimento il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato Membro nel quale tale azione sia stata intentata.

*Le parole e le espressioni utilizzate nella presente Nota di Sintesi, ove non altrimenti definite, mantengono lo stesso significato loro attribuito nella sezione "Termini e Condizioni delle Obbligazioni" di cui alle pagine da 16 a 28 del presente documento.*

### Informazioni relative all'Emittente e al Garante

- Emittente:** KBC IFIMA N.V., società interamente controllata dal Garante, è stata costituita in Olanda il 15 aprile 1982, in forma di società a responsabilità limitata.
- Attività dell'Emittente:** L'Emittente contribuisce al finanziamento delle attività delle società appartenenti al Gruppo (vale a dire il Garante e le sue controllate).
- Garante:** KBC Bank NV, società interamente controllata da KBC Group NV, è stata costituita in Belgio il 17 marzo 1998, in forma di società a responsabilità limitata.
- Attività del Garante:** Il Garante è una banca multicanale che si rivolge principalmente a privati ed a piccole e medie imprese. Da un punto di vista geografico, la sua attenzione si concentra sull'Europa. Nei suoi due mercati tradizionali (Belgio ed Europa centrale e orientale), il Garante occupa una posizione molto importante e (in alcuni casi) addirittura di *leadership*. Nel resto del mondo, il Garante ha una presenza selezionata in certi paesi o zone. L'attività primaria del Garante è la *bancassurance* per la clientela *retail* e *private* (inclusa la gestione patrimoniale) nei suoi due mercati tradizionali, sebbene svolga anche servizi per le società e attività di mercato.
- Fattori di Rischio:** Vi sono alcuni fattori di rischio che potrebbero incidere sulla capacità del Garante di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. Tali rischi includono: (i) rischi connessi all'attività economica nei mercati in cui il Garante opera, e (ii) rischi riconducibili alle proprie attività di impresa, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo e il rischio di liquidità.
- Vi sono alcuni fattori che sono rilevanti ai fini della valutazione dei rischi di mercato associati all'investimento nelle Obbligazioni, e che includono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fatto che le Obbligazioni siano obbligazioni non garantite dell'Emittente, che potrebbe esserci uno sfasamento temporale tra la valutazione ed il regolamento delle Obbligazioni, che

potrebbero esserci potenziali conflitti di interessi, che potrebbero verificarsi eventi di turbativa del mercato o altri eventi relativi alle Quote del Fondo e/o al Fondo cui l'ammontare di interessi è correlato, che potrebbero esserci rischi di natura fiscale, che il mercato secondario delle Obbligazioni potrebbe essere caratterizzato da illiquidità, che potrebbe esserci il rischio che l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni diventi illegale, che potrebbero esserci rischi legati al tasso di cambio o controlli sui tassi di cambio e che il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe essere condizionato dal merito creditizio dell'Emittente e/o del Garante, nonché da ulteriori fattori.

Inoltre, i potenziali investitori nelle Obbligazioni devono tenere presente che l'ammontare degli interessi legati al fondo pagabili ai sensi delle Obbligazioni, sarà calcolato sulla base della variazione del valore patrimoniale netto (NAV) della Quota del Fondo nell'arco della durata delle Obbligazioni.

I potenziali investitori nelle Obbligazioni devono essere consapevoli che (i) potrebbero ricevere un limitato importo di interessi, (ii) il pagamento del capitale e/o il pagamento degli interessi potrà avvenire in un momento diverso dal previsto e (iii) in taluni limitati casi, il capitale potrebbe non essere interamente ripagato.

I potenziali investitori dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che l'Emittente potrebbe decidere di ritirare le Obbligazioni dalla quotazione.

Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori si trovano, relativamente al collocamento delle Obbligazioni, in una posizione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, come più dettagliatamente descritto a pagina 16 che segue.

Si veda la sezione "Fattori di Rischio" del Prospetto di Base da pagina 17 a pagina 42 e da pagina 14 a 17 nel presente documento.

**PRIMA DI PRENDERE UNA DECISIONE DI INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI, I POTENZIALI INVESTITORI SONO TENUTI AD ESAMINARE I TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI AL FINE DI ACCERTARSI DI COME SIANO PAGATI GLI INTERESSI, DI COME I PAGAMENTI DI INTERESSI PERIODICI SIANO DETERMINATI E DI QUANDO TALI IMPORTI SIANO PAGABILI.**

Responsabile del Collocamento	MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Agente per l'Emissione, Agente per la Quotazione e Agente Principale per il Pagamento:	KBL European Private Bankers S.A.
Agente di Calcolo:	KBC Bank NV
Ammontare dell'Offerta:	Valore nominale complessivo di massimi €103.000.000, da emettersi il o attorno al 30 dicembre 2010 (la " <b>Data di Emissione</b> ").
Offerta Pubblica:	Le <i>Obbligazioni</i> saranno offerte al pubblico in Italia dall'Emittente attraverso i Collocatori, organizzati e diretti dal Responsabile del Collocamento, con modalità diverse da quelle di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetto durante il periodo che va dal 5 novembre 2010 compreso al 23 dicembre 2010 compreso.
Forma delle	Le <i>Obbligazioni</i> saranno emesse al portatore, come illustrato nella sezione

<i>Obbligazioni:</i>	"Forma delle Obbligazioni" del Prospetto di Base.
Prezzo di Emissione:	100%.
Data di Scadenza:	30 Dicembre 2015.
Interessi a tasso Fisso e Interessi Legati a Fondi:	Interessi a Tasso Fisso pari al 3,65% annuo con riferimento al periodo che decorre dalla Data di Emissione compresa fino al 30 dicembre 2011, escluso.

Interessi Legati al Fondo pagabili alla Data di Scadenza e calcolati in base alla seguente formula:

$$\text{Ammontare di Calcolo} \cdot \max \left[ 0.00\%; 75\% \cdot \frac{NAV_M - NAV_0}{NAV_0} \right]$$

“Valore Patrimoniale Netto” indica, relativamente ad una Data di Valutazione del Fondo, il valore patrimoniale netto della Quota del Fondo come pubblicato dal, o per conto del, Fondo (ovvero dall’Amministratore del Fondo) in tale Data di Valutazione del Fondo.

“NAV<sub>M</sub>” indica la media dei Valori Patrimoniali Netti della 'Quota del Fondo in ciascuna Data di Valutazione calcolata come segue:

$$NAV_M = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 NAV_i$$

“NAV<sub>i</sub>” significa, relativamente ad una Data di Valutazione, il Valore Patrimoniale Netto della Quota del Fondo in tale Data di Valutazione.

“NAV<sub>0</sub>” significa il Valore Patrimoniale Netto della Quota del Fondo alla *Trade Date*.

“Fondo” significa PRIMAAstrategia Europa Alto Potenziale (Pagina Bloomberg: DUGEAPY IM Equity; ISIN: IT0004301518).

“Quota del Fondo” significa una quota del Fondo.

“Data di Valutazione” significa 16 dicembre in ciascun anno a partire dal 16 dicembre 2011, incluso, fino al 16 dicembre 2015, incluso, ovvero, nel caso in cui uno qualsiasi di tali giorni non sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo, il giorno immediatamente successivo che sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo.

*Trade Date* *Trade Date* significa 30 dicembre 2010 ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo, il giorno immediatamente successivo che sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo.

Ammontare del Rimborso: Rimborso alla pari.

Rimborso Anticipato: Il rimborso anticipato sarà consentito per ragioni fiscali, a seguito di un Evento di Inadempimento (*Event of Default*), di un evento di illegalità (*illegality*), oppure al verificarsi di un Evento di Turbativa Addizionale (come di seguito descritto).

Giorno di Turbativa	Nel caso in cui o la <i>Trade Date</i> o una qualsiasi Data di Valutazione sia un Giorno di Turbativa, tale <i>Trade Date</i> o Data di Valutazione dovrà essere la prima Data Programmata di Valutazione del Fondo successiva che non sia un Giorno di Turbativa posto che, nel caso in cui ciascuna delle otto Date Programmate di Valutazione del Fondo immediatamente successive a tale <i>Trade Date</i> o Data di Valutazione originaria siano Giorni di Turbativa, allora l'Agente di Calcolo dovrà determinare in buona fede la propria stima del Valore Patrimoniale Netto per la Quota del Fondo per tale ottava Data Programmata di Valutazione del Fondo. Nonostante quanto previsto sopra, l'Agente di Calcolo potrà altresì determinare che si sia verificato un Evento Straordinario del Fondo.
Eventi di Potenziale Aggiustamento del Fondo:	Al verificarsi dell'evento rilevante, le Obbligazioni potranno essere soggette ad aggiustamento oppure la Quota del Fondo interessata da tale evento potrà essere sostituito con una quota di un fondo sostitutivo.
Eventi Straordinari legati al Fondo:	Al verificarsi di un qualsiasi Evento Straordinario del Fondo, le Obbligazioni potranno essere soggette ad aggiustamento oppure la Quota del Fondo colpito da tale evento potrà essere sostituita con una quota di un fondo sostitutivo o, se non è possibile individuare una quota di un fondo sostitutivo appropriata, con un indice che copra sostanzialmente la medesima area geografica degli investimenti nei quali investe il Fondo, a cui si riferisce la Quota del Fondo interessata da tale evento, e tenendo in considerazione gli obiettivi di investimento di tale Fondo.
Eventi di Turbativa Addizionali:	Al verificarsi di qualsiasi Evento di Turbativa Addizionale (vale a dire una Modifica Normativa o una Turbativa della Copertura) le Obbligazioni potranno essere soggette ad aggiustamento oppure essere rimborsate anticipatamente.
Regime Fiscale:	<p>Per una descrizione di alcune valutazioni fiscali italiane, si veda la sezione rubricata "Tassazione – Italia" alle pagine da 45 a 49 del Prospetto</p> <p>Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati senza alcuna ritenuta di imposta applicata nei Paesi Bassi (in caso di pagamenti effettuati dall'Emittente) o in Belgio (in caso di pagamenti effettuati dal Garante), fermo restando quanto disposto nella Condizione 11(a) delle Condizioni. Qualora si proceda alla ritenuta, l'Emittente o, a seconda del caso, il Garante, saranno obbligati a versare somme aggiuntive fino alla concorrenza delle somme in tal modo trattenute. Ciascun potenziale investitore dovrebbe consultare un consulente fiscale con riferimento alle conseguenze fiscali di un investimento nelle Obbligazioni.</p>
Legge Applicabile:	Le Obbligazioni e la Garanzia sono regolate dal, e vanno interpretate in conformità al, diritto inglese, ad eccezione della Condizione 2(a)(iii) e 2(b)(iii) delle Condizioni che saranno regolate dal diritto belga e della clausola 7 della Garanzia che sarà regolata dal diritto belga.
Quotazione e ammissione alla negoziazione:	<p>È stata presentata domanda al <i>Luxembourg Stock Exchange</i> per l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato del <i>Luxembourg Stock Exchange</i> e per la quotazione presso il <i>Luxembourg Stock Exchange</i> delle <i>Obbligazioni</i> da parte dell'Emittente ai sensi del Programma.</p> <p>Nonostante quanto precede non può essere fornita alcuna assicurazione relativamente al fatto che le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione o che un effettivo mercato secondario si svilupperà con riferimento alle Obbligazioni anche nel caso in cui queste vengano ammesse alla negoziazione nel mercato regolamentato sopra menzionato. Infatti, né l'Emittente né il Garante forniranno prezzi in acquisto/vendita o incaricheranno <i>price/market makers</i>.</p>

Inoltre, MPSCS presenterà domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema di internalizzazione sistematica denominato De@l Done Trading (“DDT”), gestito esclusivamente da MPSCS che agisce come negoziatore unico.

Con riferimento alle Obbligazioni MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. sottoscriverà un contratto di liquidità con i Collocatori. Ai sensi di tale contratto, MPSCS sarà tenuta a fornire prezzi in acquisto/vendita che, facendo riferimento al merito creditizio dell’Emittente, saranno determinati come segue:

- a) Fintantoché l’ammontare nominale complessivo riacquistato da MPSCS sia inferiore o pari al 5% dell’ammontare nominale delle Obbligazioni effettivamente collocato, il prezzo dovrà riflettere il livello di funding dell’Emittente per le Obbligazioni medesime, pari all’EURIBOR a 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,68%; e
- b) Successivamente al raggiungimento di tale soglia, per il restante 95% dell’ammontare nominale effettivamente collocato, il prezzo dovrà riflettere le prevalenti condizioni di mercato alla rilevante data di acquisto/vendita. In questo caso, l’EURIBOR a 3 mesi sarà maggiorato di uno spread diverso, espresso dallo spread dell’*asset swap*, maggiorato dello 0,15%, di alcuni titoli di debito *benchmark* dell’Emittente.

Al prezzo così determinato, sarà aggiunto, nel caso di acquisto da parte dell’investitore, un margine pari ad un massimo dello 0,35% dell’importo che verrà acquistato, o sarà detratto, nel caso di vendita da parte dell’investitore, un margine pari ad un massimo dell’ 1,50% dell’importo che verrà venduto.

Entro i successivi 5 Giorni Lavorativi, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. dovrà pubblicare sul proprio sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) un avviso che informi gli investitori del raggiungimento del 70% della soglia indicata al punto (a) che precede.

Inoltre, entro i successivi 5 Giorni Lavorativi, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. dovrà pubblicare sul proprio sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) un avviso che informi gli investitori del raggiungimento del 100% della soglia indicata al punto (a) che precede.

**Restrizioni alla Vendita:** Vi sono restrizioni all’offerta, alla vendita ed al trasferimento delle Obbligazioni negli Stati Uniti, nell’Area Economica Europea, nel Regno Unito, Francia, Olanda, Giappone, Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Repubblica Slovacca. Si veda la sezione “Sottoscrizione e Vendita” del Prospetto di Base.

L’Emittente è Emittente di Categoria 2 e le Obbligazioni saranno emesse in ottemperanza alle TEFRA D Rules.

## FATTORI DI RISCHIO

L'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IMPLICA SOSTANZIALI RISCHI E PUÒ ESSERE APPROPRIATO SOLO PER INVESTITORI DOTATI DELLA CONOSCENZA E DELL'ESPERIENZA IN MATERIE FINANZIARIE E DI BUSINESS NECESSARIE A CONSENTIRE LORO DI VALUTARE I RISCHI ED I PREGI DI UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI. PRIMA DI PROCEDERE AD UN INVESTIMENTO, I POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO CONSIDERARE ATTENTAMENTE, ALLA LUCE DELLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA E DEI PROPRI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO, (I) TUTTE LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL PROSPETTO DI BASE (INCLUSI I "FATTORI DI RISCHIO" DA PAGINA 17 A 42 CHE SONO QUI DI SEGUITO INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO), QUESTO PROSPETTO E, IN PARTICOLARE, LE CONSIDERAZIONI SOTTO RIPORTATE E (II) TUTTE LE INFORMAZIONI PRESENTATE NEI TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI.

*I potenziali investitori dovrebbero condurre proprie analisi e, nel decidere se acquistare o no le Obbligazioni, essi dovrebbero formare le proprie opinioni e considerazioni dei pregi di un investimento correlato al Fondo sulla base di tali analisi e non dipendendo o confidando su alcuna informazione data in questo Prospetto o nel Prospetto di Base e senza fare affidamento nell'Emittente o nel Garante.*

*Gli investitori devono considerare che se le Obbligazioni sono rimborsate prima della Data di Scadenza a seguito di un rimborso anticipato per ragioni fiscali, o per il verificarsi di un evento di default, per illegalità o per il verificarsi di un Evento di Turbativa Addizionale, gli importi pagabili agli Obbligazionisti in sede di rimborso anticipato saranno alla pari, dedotto ogni eventuale costo dell'Emittente (o di una sua qualsiasi società affiliata) sostenuto nello smontaggio del sottostante o degli accordi di copertura o di funding, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.*

*I termini in lettera maiuscola usati di seguito e non definiti altrimenti hanno il significato ad essi ascrivito nei "Termini e Condizioni delle Obbligazioni".*

### **L'Importo degli Interessi Legati ai Fondi**

Importo degli Interessi Legati a Fondi dipende dall'andamento del Fondo e dei suoi investimenti. Al fine di valutare i rischi derivanti dall'investimento degli attivi del Fondo in strumenti finanziari, devono essere considerati i seguenti elementi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la

variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

L'importo dell'interesse legato ai Fondi (se presente) pagabile dalle Obbligazioni è calcolato con riferimento alla variazione nel valore patrimoniale netto della Quota del Fondo durante la vita delle Obbligazioni.

I potenziali investitori in tali Obbligazioni devono essere consapevoli che (i) possono ricevere un importo limitato di interessi , (ii) il pagamento del capitale e/o degli interessi può aver luogo in un tempo diverso da quello previsto e (iii) in talune limitate circostanze, il capitale può non essere ripagato per intero. In aggiunta, la variazioni nel valore della Quota del Fondo possono essere soggette a significative fluttuazioni, che possono non essere correlate a movimenti nei tassi di interesse, nelle monete o in altri indici .

Il valore delle Quote del Fondo può essere influenzato dalla performance del fornitore di servizi al fondo, ed in particolare, dal relativo consulente del fondo.

Né l'amministratore del fondo, né il consulente né il gestore hanno partecipato alla preparazione di questo Prospetto o nella definizione dei termini delle Obbligazioni e né l'Emittente né il Garante hanno fatto o faranno alcuna indagine o richiesta in relazione a tale offerta con riferimento alle informazioni concernenti il Fondo ivi descritto. Di conseguenza, non c'è alcuna assicurazione che siano pubblicamente divulgati tutti gli eventi che possano accadere prima della Data di Emissione (inclusi eventi che possano influenzare l'accuratezza e la completezza di questo Prospetto) che possano influenzare il valore delle Quote del Fondo. La successiva divulgazione di tali eventi, ovvero la divulgazione o la mancata divulgazione di futuri eventi rilevanti concernenti il Fondo potrebbe influenzare il valore delle Quote del Fondo e dunque il prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

Se un Evento Straordinario del Fondo accade, i potenziali investitori devono considerare che le Obbligazioni possono essere soggette (A) all'aggiustamento da parte dell'Agente di Calcolo o (B) alla sostituzione della Quota del Fondo soggetto ad un tale evento con una quota del fondo sostitutivo selezionato dall'Agente di Calcolo, o - in mancanza di un adeguato fondo sostitutivo - da un indice che copra sostanzialmente la medesima area geografica degli investimenti nei quali investe il Fondo, a cui si riferisce la Quota del Fondo oggetto di tali eventi, e tenendo conto degli obiettivi di investimento di tale Fondo, indice selezionato dall'Agente di Calcolo, come di seguito previsto dall'Allegato 1 dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

Se un Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo ha luogo, i potenziali investitori devono considerare che le Obbligazioni possono essere soggette (A) ad aggiustamento dall'Agente di Calcolo o (B) alla sostituzione della Quota del Fondo oggetto di tale evento con un fondo sostitutivo selezionato dall'Agente di Calcolo, come specificato nell'Allegato 1 dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

Se un Evento di Turbativa Addizionale ha luogo, i potenziali investitori devono considerare che le Obbligazioni possono essere soggette (A) ad aggiustamento dall'Agente di Calcolo o (B) l'Emittente può anche rimborsare le Obbligazioni anticipatamente all'Importo di Rimborso Anticipato specificato nei Termini e nelle Condizioni delle Obbligazioni, come definito nell'Allegato 1 dei Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

Il prezzo di mercato di tali Obbligazioni può essere volatile e può essere influenzato dal tempo intercorrente fino alla data di rimborso, dalla volatilità del valore dell'unità del fondo così come da eventi economici, finanziari e politici in una o più giurisdizioni.

### ***Impatto delle commissioni implicite sul Prezzo di Emissione***

Gli investitori dovrebbero considerare che le commissioni implicite (vale a dire le commissioni di collocamento e le commissioni di gestione) saranno una componente del prezzo di emissione delle Obbligazioni, ma che tali commissioni non saranno tenute in considerazione per la determinazione del prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Gli investitori dovrebbero anche tenere in considerazione che se le Obbligazioni vengono vendute sul mercato secondario immediatamente dopo il periodo di offerta, le commissioni implicite incluse nel Prezzo di Emissione al momento della sottoscrizione iniziale di tali Obbligazioni saranno detratte dal prezzo al quale le Obbligazioni possono essere vendute sul mercato secondario.

### ***Rischio di Liquidità***

Né l'Emittente, né il Garante, né i Collocatori intendono creare un mercato per le Obbligazioni. L'unico modo in cui un obbligazionista può realizzare il valore di un'Obbligazione prima della data di scadenza è di venderla sul mercato al suo prezzo di mercato che potrebbe essere inferiore al capitale investito inizialmente.

MPSCS richiederà per le Obbligazioni l'ammissione alla negoziazione su De@lDone Trading, un internalizzatore sistematico gestito ed organizzato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ai sensi dell'Articolo 1, Paragrafo 5-ter, del Testo Unico sulla Finanza e delle leggi e dei regolamenti applicabili di volta in volta. La responsabilità nell'agire come internalizzatore sistematico è attribuita in esclusiva a MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Sia il prezzo di riacquisto (*prezzo denaro*) che il prezzo di vendita (*prezzo lettera*) delle Obbligazioni sarà determinato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Si veda il paragrafo "Altre informazioni –*Quotazione ed Ammissione alla Negoziazione*" di seguito a pagina 31.

### ***Rischio relativo ai limitati quantitative di riacquisto sul mercato secondario***

Una volta che MPSCS ha raggiunto il massimo importo di riacquisto delle Obbligazioni ai prezzi che riflettono il livello di funding dell'Emittente per le Obbligazioni medesime, il prezzo rifletterà le condizioni di mercato prevalenti alla corrispondente data di acquisto /vendita. I prezzi così proposti potrebbero risultare inferiori ai prezzi che rifletterebbero il livello di *funding* dell'Emittente.

### ***Variazioni in ogni legge fiscale o pratica applicabile***

Ogni pertinente legge fiscale o prassi applicabile alla data del prospetto e/o alla data di acquisto o sottoscrizione delle Obbligazioni può cambiare in qualsiasi momento (incluso durante ciascun periodo di sottoscrizione o durante la vita delle Obbligazioni). Qualsiasi eventuale variazione può avere un effetto negativo per l'Obbligazionista, incluso il fatto che le Obbligazioni possono essere rimborsate prima della data prevista, la loro liquidità può diminuire e/o il trattamento fiscale degli importi pagabili a o ricevibili da un Obbligazionista colpito possono essere inferiori a quelli altrimenti attesi da tale Obbligazionista.

### ***L'Emittente può decidere di chiedere la cessazione della quotazione delle Obbligazioni***

Sebbene le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della *Luxembourg Stock Exchange* e quotate sulla *Luxembourg Stock Exchange*, non c'è la garanzia che le Obbligazioni rimarranno ammesse e/o quotate e non c'è assicurazione che il mercato secondario sulla *Luxembourg Stock Exchange* sarà effettivo. La notifica di qualsivoglia *delisting* sarà data come descritto nella Condizione 17 delle Condizioni nel Prospetto di Base. Né l'Emittente né il garante forniranno prezzi denaro/lettera o nominerà *price/market makers*. In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPSCS") si è impegnata con l'Emittente a richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica chiamato "De@lDone Trading" (DDT), gestito in esclusiva da MPSCS che agisce come *negoziatore unico*.

Di conseguenza, un investimento nelle Obbligazioni è solo appropriato per investitori che (da soli o insieme ad un appropriato consulente finanziario) sono capaci di valutare i pregi ed i rischi di un tale investimento e che hanno sufficienti capacità finanziarie per essere capaci di sostenere ogni eventuale perdita che da esse ne può risultare.

### ***Conflitti di Interessi***

Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori sono, con riferimento al collocamento delle Obbligazioni in una posizione di conflitto di interesse con gli investitori dal momento che sono parte del medesimo gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed anche per i loro interessi connessi alla distribuzione delle Obbligazioni.

Il Responsabile del Collocamento agisce anche come organizzatore e controparte dell'accordo di copertura con KBC Bank NV, che agisce come Garante, in relazione alle Obbligazioni. Il Responsabile del Collocamento riceverà una Commissione di Gestione uguale allo 0,80 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni e, i Collocatori riceveranno effettivamente una Commissione di Collocamento pari al 3,20 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni; tutte queste commissioni sono incorporate nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni (e pertanto sostenute dagli investitori).

Si deve considerare che De@IDone Trading è un internalizzatore sistematico gestito ed organizzato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Inoltre bisogna notare che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce in qualità di negoziatore unico come market maker sul De@IDone Trading.

Bisogna inoltre notare che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società capogruppo dello stesso gruppo bancario del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (Il Gruppo Bancario Montepaschi) detiene indirettamente un interesse azionario nel capitale azionario di PRIMA SGR S.p.A., che gestisce il Fondo.

Il Garante agirà anche come Agente di Calcolo delle Obbligazioni. L'Agente di Calcolo è tenuto ad assumere una serie di determinazioni che incidono sulle Obbligazioni. Tali determinazioni potrebbero avere un impatto negativo sul valore delle Obbligazioni e sugli importi pagabili agli investitori sulla base dei Termini e delle Condizioni delle Obbligazioni; sia nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato o alla Scadenza, dando vita ad un potenziale conflitto di interesse rispetto agli interessi degli Obbligazionisti.

I Potenziali investitori dovrebbero anche leggere la sezione nel Prospetto di Base intitolato "Fattori di Rischio – *Rischi generali relativi ad una particolare tipologia di Obbligazioni – Conflitti di interesse*" a pagina 38 incorporata nel presente Prospetto mediante riferimento.

## TERMINI E CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

I Termini e le Condizioni delle Obbligazioni si compongono dei termini e delle condizioni riportati nel Prospetto di Base alle pagine 123 a 237, che sono incorporati mediante riferimento al presente documento (le "Condizioni"), così come modificati e/o integrati alle pagine da 18 a 30. Ogni riferimento alle "Condizioni Definitive" riportato nelle Condizioni e nel Certificato Globale deve riferirsi alle previsioni riportate alle pagine da 18 a 30 seguenti.

1. (i) Numero di Serie: 4093  
(ii) Numero di Tranche: 1
2. Stato delle Obbligazioni: Obbligazioni Senior Garantite
3. Valuta o Valute di Denominazione: Euro ("EUR")
4. Ammontare Nominale Complessivo  
(i) Serie: Fino a EUR 103.000.000  
(ii) Tranche: Fino a EUR 103.000.000
5. Prezzo di Emissione: 100 per cento del Ammontare Nominale Complessivo
6. (i) Taglio/Valore Nominale: EUR 1.000  
(ii) Ammontare di Calcolo: EUR 1.000
7. (i) Data di Emissione: 30 dicembre 2010  
(ii) Data di Decorrenza degli Interessi (se differente dalla Data di Emissione): Data di Emissione
8. (i) Data di Scadenza: 30 Dicembre 2015  
(ii) Convenzione di Calcolo Giorni Lavorativi per la Data di Scadenza: Convenzione Following Business Day  
Il Centro Finanziario Addizionale è Milano.
9. Tipologia di Interessi: 3.65 per cento Tasso Fisso come descritto al punto 15 di seguito  
Interessi Legati al Fondo come descritti al punto 20 di seguito
10. Tipologia di Rimborso/ di Pagamento: Rimborso alla pari
11. Modifica della Tipologia di Interessi o di Rimborso / di Pagamento: Applicabile, come definito nel punto 9 precedente e nei punti 15 e 20 di seguito.
12. Opzioni Put/Call: Non Applicabile
13. Tax Gross-Up: Si applica la Condizione 11(a) delle Condizioni
14. Metodo di distribuzione: Le Obbligazioni verranno offerte in Italia mediante un'offerta pubblica attraverso i Collocatori, organizzati e coordinati dal Responsabile per il Collocamento.

In particolare, in relazione all'offerta **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**, con sede legale Via L. Pancaldo 4,

Firenze, (Uffici: viale Mazzini 23, Siena), agirà quale Responsabile del Collocamento ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo no. 58/1998 (il "Testo Unico Finanza") ma non quale Collocatore (come in seguito definito) e non collocherà le Obbligazioni al pubblico nella Repubblica Italiana.

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico nella Repubblica Italiana attraverso i seguenti istituti (ciascuno un "Collocatore" ed insieme i "Collocatori"):

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Piazza Salimbeni, 3  
53100 Siena – Italia  
(sito web: [www.mps.it](http://www.mps.it))

**Banca Antonveneta S.p.A.**

Piazzetta Turati 2  
35131 Padova – Italia  
(sito web: [www.antonveneta.it](http://www.antonveneta.it))

**Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.**

Via Carso, 15  
13900 Biella – Italia  
(sito web: [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it))

Le Obbligazioni saranno collocate in Italia senza alcun impegno di sottoscrizione a fermo da parte dei Collocatori e nessun impegno è stato preso da terze parti per garantire la sottoscrizione delle Obbligazioni

**CLAUSOLE RELATIVE AGLI INTERESSI PAGABILI (SE PRESENTI)**

15.	Clausole relative a Obbligazioni a Tasso Fisso	Applicabili
(i)	Tasso di Interesse:	3.65 per cento per anno
(ii)	Data di Fine del Periodo Interessi:	30 Dicembre 2011
(iii)	Convenzione di Calcolo Giorni Lavorativi per la Data di Fine del Periodo Interessi:	Non Applicabile
(iv)	Data di Pagamento degli Interessi	30 Dicembre 2011
(v)	Convenzione di Calcolo Giorni Lavorativi per la Data di Pagamento degli Interessi:	Convenzione Following Business Day
(vi)	Centro Finanziario Addizionale:	Milano
(vii)	Ammontari da Cedola Fissa: (Applicabile alle Obbligazioni nella forma definitiva.)	Non Applicabile

(viii)	Importi Frazionari: (Applicabile alle Obbligazioni nella forma definitiva)	€ 36.50 solo nel caso in cui le Obbligazioni siano nella forma definitiva
(ix)	Unità di calcolo dei Giorni d'Interesse:	Actual/Actual (ICMA) (unadjusted)
(x)	Date di Determinazione:	Non Applicabile
(xi)	Altre disposizioni relative al metodo di calcolo degli interessi per le Obbligazioni a Tasso Fisso:	Non Applicabile
16.	Clausole relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile	Non Applicabile
17.	Clausole relative alle Obbligazioni Zero Coupon	Non Applicabile
18.	Clausole relative alle Obbligazioni con Interessi Index Linked	Non Applicabile
19.	Clausole relative alle Obbligazioni con Interessi Equity Linked	Non Applicabile
20.	Clausole relative alle Obbligazioni con Interessi Legati a Fondi	Applicabili. Le Obbligazioni sono Obbligazioni con Interessi Legati a Fondi e si applicano le clausole definite di seguito e nell'Allegato 1
(i)	Formula per il calcolo del tasso d'interesse, incluse clausole sussidiarie:	L'Importo degli Interessi Legati a Fondi (se presente) sarà corrisposto con riferimento a ciascun Ammontare di Calcolo alla Data di Scadenza

"Importo degli Interessi Legati a Fondi" significa:

$$\text{Ammontare di Calcolo} \cdot \max \left[ 0.00\%; 75\% \cdot \frac{NAV_M - NAV_0}{NAV_0} \right]$$

“Valore Patrimoniale Netto” indica, relativamente ad una Data di Valutazione del Fondo, il valore patrimoniale netto della Quota del Fondo come pubblicato dal, o per conto del, Fondo (ovvero dall'Amministratore del Fondo) in tale Data di Valutazione del Fondo.

“NAV<sub>M</sub>” indica la media dei Valori Patrimoniali Netti della Quota del Fondo in ciascuna Data di Valutazione, calcolata come segue:

$$NAV_M = \frac{1}{5} \times \sum_{i=1}^5 NAV_i$$

“NAV<sub>i</sub>” significa, relativamente ad una Data di Valutazione, il

Valore Patrimoniale Netto della Quota del Fondo in tale Data di Valutazione.

“NAV<sub>o</sub>” significa il Valore Patrimoniale Netto della Quota del Fondo alla *Trade Date*.

“Fondo” significa PRIMASTrategia Europa Alto Potenziale (Pagina Bloomberg: DUGEAPY IM Equity; ISIN: IT0004301518).

“Quota del Fondo” significa una quota del Fondo.

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| (ii)   | Definire se le Obbligazioni si riferiscono ad un paniere di fondi o ad un singolo fondo, e l'identità del Fondo rilevante: | Singola Quota del Fondo   |
| (iii)  | Agente responsabile per il calcolo dei Tassi di Interesse e degli Importi di Interesse e per l'esecuzione dei calcoli:     | KBC Bank NV, con sede legale in Havenlaan 2, 1080 Bruxelles, Belgio.  |
| (iv)   | Date di Periodo/Date di Fine Periodo di Interesse Specifiche:  | Non Applicabile   |
| (v)    | Convenzione di Calcolo Giorni Lavorativi per Date di Fine Periodo di Interesse:  | Non Applicabile   |
| (vi)   | Date di Pagamento degli Interessi:   | Data di Scadenza  |
| (vii)  | Convenzione di Calcolo Giorni Lavorativi per date di Pagamento degli Interessi:  | Convenzione Following Business Day  |
| (viii) | Centri Finanziari Addizionali:   | Milano  |
| (ix)   | Tasso d'Interesse Minimo:  | 0 per cento.  |
| (x)    | Tasso d'Interesse Massimo:   | Non Applicabile   |
| (xi)   | Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse:   | 1/1   |
| (xii)  | Eventi di Potenziale Aggiustamento del Fondo:  | Applicabile – Vedi Schedule 1 di seguito allegata   |
| (xiii) | Date di Valutazione:   | significa 16 dicembre di ciascun anno a partire dal 16 dicembre 2011, incluso, fino al 16 dicembre 2015, incluso, ovvero, nel caso in cui uno qualsiasi di tali giorni non sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo, il giorno immediatamente successivo che sia una Data Programmata di Valutazione del Fondo (ciascuna una “Data di Valutazione”), ovvero nel caso in cui una Data di Valutazione sia un Giorno di Turbativa, tale Data di Valutazione sarà la prima Data Programmata di Valutazione del Fondo successiva che non sia un Giorno di Turbativa, rimanendo inteso che se ciascuna delle otto Date Programmate di Valutazione del Fondo immediatamente successive a tale Data di Valutazione originale sia |

un Giorno di Turbativa, allora l'Agente di Calcolo dovrà determinare il Valore del Patrimonio Netto del Fondo a tale ottava Data Programmata di Valutazione del Fondo secondo una propria stima fatta in buona fede. Senza pregiudizio di quanto precede, l'Agente di Calcolo può anche determinare che un Evento Straordinario del Fondo si è verificato.

(xxiv) Orario di Valutazione:	Ogni ora di ciascuna Data di Valutazione
(xv) Strike Price:	Non Applicabile
(xvi) Tasso di Cambio:	Non Applicabile
(xvii) <i>Trade Date</i> :	30 Dicembre 2010 o se tale giorno non è una Data Programmata di Valutazione del Fondo, il giorno immediatamente successivo che è una Data Programmata di Valutazione del Fondo, oppure se tale una Data Programmata di Valutazione del Fondo è un Giorno di Turbativa, allora la <i>Trade Date</i> sarà la prima Data Programmata di Valutazione del Fondo successiva che non sia un Giorno di Turbativa, rimanendo inteso che se ciascuna delle otto Date Programmate di Valutazione del Fondo immediatamente successive a tale <i>Trade Date</i> sia un Giorno di Turbativa, allora l'Agente di Calcolo dovrà determinare il Valore del Patrimonio Netto del Fondo a tale ottava Data Programmata di Valutazione del Fondo secondo una propria stima fatta in buona fede. Senza pregiudizio di quanto precede, l'Agente di Calcolo può anche determinare che un Evento Straordinario del Fondo si è verificato.
(xviii) Altri termini o speciali condizioni:	Non Applicabile
	Non Applicabile
21. Clausole delle Obbligazioni con Interessi Commodity Linked	
22. Clausole delle Obbligazioni con Interessi Currency Linked	Non Applicabile
23. Clausole delle Obbligazioni con Interessi Inflation Linked	Non Applicabile
24. Clausole delle Obbligazioni con Interessi Dual Currency	Non Applicabile
25. Eventi di Turbativa Addizionali	Applicabile
	Modifiche Normative – Vedi Allegato 1 di seguito allegato
	Turbativa della Copertura – Vedi Allegato 1 di seguito allegato

#### **CLASUOLE RELATIVE AL RIMBORSO**

26. Call dell'Emittente	Non Applicabile
27. Put dell'Investitore	Non Applicabile
28. Importo di Rimborso Finale:	100 per cento.
29. Importo di Rimborso Anticipato:	Con riferimento ad ogni Ammontare di Calcolo, tali importi determinati dall'Agente di Calcolo saranno pari a Eur 1.000 per ogni Ammontare di Calcolo più eventuali interessi maturati,

meno i costi dell'Emittente (o delle sue società affiliate) per lo smontaggio del sottostante o delle operazioni di copertura o di funding correlate, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo. Ai fini della presente clausola:

- (i) i riferimenti a “unitamente (se appropriato) con gli interessi maturati alla data di rimborso (esclusa)” si intende cancellata dalle Condizioni 5(b) e 5(h) delle Condizioni; e
- (ii) i riferimenti a “unitamente agli interessi maturati alla data di rimborso” si intende cancellata dalla Condizione 13 delle Condizioni.

30.	Rimborso delle Obbligazioni Currency Linked :	Non Applicabile
31.	Rimborso delle Obbligazioni Inflation Linked:	Non Applicabile
32.	Rimborso delle Obbligazioni Index Linked:	Non Applicabile
33.	Rimborso delle Obbligazioni Equity Linked:	Non Applicabile
34.	Rimborso delle Obbligazioni Credit Linked:	Non Applicabile
35.	Rimborso delle Obbligazioni Commodity Linked:	Non Applicabile

#### **CLAUSOLE GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI**

37.	Forma delle Obbligazioni:	
	(i) Forma:	Certificato Globale Temporaneo cambiabile con un Certificato Globale Permanente, che è cambiabile con Obbligazioni definitive solo nel caso di Evento di Cambio
	(ii) New Global Note:	No
38.	Centro Finanziario Addizionale o altre clausole speciali relative a Date di Pagamento :	Milano
39.	Tagliandi per Cedole future o Ricevute da essere allegate alle Obbligazioni Definitive (e date a cui tali Tagliandi maturano):	No
40.	Dettagli relativi a Obbligazioni Pagate Parzialmente: importo di ogni pagamento comprendente il Prezzo di Emissione e la data nella quale ogni pagamento deve essere fatto e conseguenze (se presenti) del mancato pagamento, incluso ogni diritto	Non Applicabile

dell'Emittente di pagamento delle Obbligazioni e interessi di mora:

41. Dettagli relativi alle Obbligazioni a Rate:
- (i) Importi delle Rate: Non Applicabile
  - (ii) Date delle Rate : Non Applicabile
42. Nel caso in cui la Moneta Specificata sia la moneta di uno Stato membro dell'Unione Europea, se una Clausola di Ridenominazione deve essere inclusa: Ridenominazione non applicabile
43. Clausole di Consolidamento: Non Applicabile
44. Altri final terms: Non Applicabile

#### **DISTRIBUZIONE**

45. (i) Se sindacato, nomi ed indirizzi dei Collocatori e degli impegni di sottoscrizione: Non Applicabile
- (ii) Data dell'Accordo di Sottoscrizione: Non Applicabile
- (iii) Stabilising Manager (se presente): Non Applicabile
46. Se non sindacato, nome ed indirizzo del Responsabile del Collocamento: Si veda Punto 14 sopra
47. Commissioni totali: In relazione all'offerta, il Garante è tenuto a corrispondere a ciascun Collocatore (attraverso il Responsabile del Collocamento) una Commissione di Collocamento del 3,20 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni effettivamente collocate dal medesimo. In aggiunta, il Garante è tenuto a corrispondere una Commissione di Gestione al Responsabile del Collocamento dello 0,80 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni effettivamente collocate. Di conseguenza, la commissione effettiva totale relative alle Obbligazioni sarà pari a 4,00 per cento dell'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni effettivamente collocate, commissione che è inclusa nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.
48. Restrizioni alla vendita negli U.S.A.: Reg. S Compliance Category 2; TEFRA D
49. Offerta Non-esente: Un'offerta delle Obbligazioni può essere fatta dal Responsabile del Collocamento, attraverso i Collocatori, con modalità diverse da quanto disposto dall'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetto in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**") durante il periodo dal 5 novembre 2010 (incluso) al 23 dicembre, 2010 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**"). Vedi il punto 14 *supra* e

"Altre Informazioni – Termini e Condizioni dell’Offerta " di seguito.

### **SCOPO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELLE OBBLIGAZIONI**

Questi Termini e Condizioni delle Obbligazioni comprendono le condizioni definitive richieste per l’emissione e l’offerta pubblica nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica e per l’ammissione a quotazione e negoziazione nel mercato regolamentato della *Luxembourg Stock Exchange* delle Obbligazioni ivi descritte.

### **RESPONSIBILITA’**

L’Emittente ed il Garante accettano la responsabilità per le informazioni contenute nei presenti Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

Sottoscritto per conto dell’Emittente

Sottoscritto per conto del Garante:

Li:

Li:

*Firmatario autorizzato*

*Firmatario autorizzato*

## ALLEGATO 1

Dal momento che le Obbligazioni sono Obbligazioni con Interessi Legati a un Fondo si applicano le previsioni del presente Allegato 1.

### 1. Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo

A seguito della dichiarazione da parte del Fondo, o dell'Amministratore del Fondo a nome del Fondo, delle condizioni di un Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo, l'Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo ha un effetto diluitivo, concentrativo o ogni altro effetto sul valore teorico della Quota del Fondo e, in caso positivo, provvederà a (a) alternativamente (A) fare il corrispondente aggiustamento, se opportuno, di uno o più Importi di Interesse e/o di ogni altra condizione dei presenti Termini e Condizioni che l'Agente di Calcolo ritenga appropriato per tenere in considerazione tale effetto diluitivo, concentrativo o altro effetto (rimanendo inteso che nessun aggiustamento sarà fatto esclusivamente per modifiche della volatilità, dei dividendi attesi o delle distribuzioni o della liquidità (se presente) relativi alla Quota del Fondo) oppure (B) sostituire la Quota del Fondo oggetto dell'Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo con un fondo sostitutivo (una "Quota del Fondo Sostitutivo") selezionato dall'Agente di Calcolo e l'Agente di Calcolo determinerà gli aggiustamenti, se ce ne sono, da essere apportati a questi Termini e Condizioni delle Obbligazioni per tener conto di tale sostituzione e (b) determinare la data effettiva di tale aggiustamento o sostituzione, a seconda dei casi.

Al momento di tale aggiustamento, l'Emittente dovrà dare avviso il prima possibile agli Obbligazionisti secondo la Condizione 17 delle Condizioni, attestante l'aggiustamento del relativo Importo di Interesse rilevante e/o ad ogni altra condizione dei presenti Termini e Condizioni delle Obbligazioni e fornendo brevi dettagli dell'Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo.

Ai fini del presente documento:

"Evento di Potenziale Aggiustamento del Fondo" significa ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) una suddivisione, un consolidamento o una riclassificazione delle Quote del Fondo o una distribuzione gratuita o dividendo relativo a tali Quote del Fondo ai detentori esistenti sotto forma di bonus, capitalizzazione o azioni analoghe;
- (b) una distribuzione, emissione o dividendo ai detentori esistenti di Quote del Fondo di (1) un importo addizionale di tali Quote nel Fondo oppure (2) altro capitale azionario o titoli che attribuiscono il diritto al pagamento di dividendi e/o proventi di liquidazione del relativo Fondo in parti uguali o proporzionalmente con tali pagamenti ai detentori di Quote nel Fondo oppure (3) capitale azionario o altri titoli di un altro emittente acquistati o detenuti (direttamente o indirettamente) dal Fondo rilevante come risultato di una scissione o di altre operazioni simili oppure (4) ogni altro tipo di titoli, diritti o warrants o altri attivi, in ogni caso per il pagamento (in contanti o con altro mezzo) a un importo inferiore del prevalente prezzo di mercato come determinato dall'Agente di Calcolo;
- (c) un dividendo straordinario come determinato dall'Agente di Calcolo;
- (d) un riacquisto da parte di un Fondo di Quote del Fondo sia tramite profitti o capitale, sia nel caso in cui per il prezzo di riacquisto sia in forma di contante, titoli o altrimenti, ad eccezione del caso in cui tale riacquisto sia un rimborso di Quote del Fondo a iniziativa di un investitore ai sensi dei Documenti del Fondo; o
- (e) ogni altro evento che possa avere, secondo l'Agente di Calcolo, un effetto diluitivo, concentrativo o altro effetto sul valore teorico delle rilevanti Quote del Fondo.

### 2. Giorno di Turbativa

Un "Giorno di Turbativa" indica alternativamente la *Trade Date* o una Data di Valutazione, nel quale uno dei seguenti eventi accade, come determinato dall'Agente di Calcolo, a condizione che l'Agente di Calcolo stabilisca che tale evento sia rilevante:

- (a) Turbativa della Valutazione del Fondo: "Turbativa della Valutazione del Fondo" indica che una Data Programmata di Valutazione del Fondo con riferimento a una certa Quota del Fondo non è una Data di Valutazione del Fondo con riferimento a quella Quota del Fondo; e
- (b) Turbativa della Liquidazione del Fondo: "Turbativa della Liquidazione del Fondo" indica in ogni data il mancato pagamento da parte di un Fondo dell'importo complessivo (espresso come percentuale o altrimenti) di tutti i proventi derivanti dai riscatti delle Quote del Fondo dovuti entro o a quella data secondo i Documenti del Fondo (senza dare luogo ad alcun blocco, differimento, sospensione o altre clausole che permettano al Fondo di ritardare o rifiutare il rimborso delle Quote del Fondo).

### 3. Evento Straordinario del Fondo

Se si verifica un Evento Straordinario del Fondo in relazione a una Quota del Fondo oppure al Fondo, all'Amministratore del Fondo o al Consulente del Fondo correlati, l'Emittente, nella sua esclusiva e assoluta discrezione, può richiedere all'Agente di Calcolo di determinare gli aggiustamenti appropriati, se del caso, da essere apportati a uno o più Importi di Interesse e/o a una qualsiasi condizione dei presenti Termini e Condizioni delle Obbligazioni al fine di tener conto dell'Evento Straordinario del Fondo in questione (che può includere, senza limitazioni, il ritardare ogni determinazione fino a che non si determini che non si è verificato alcun Evento Straordinario del Fondo) e determinare la data effettiva di tale aggiustamento. Gli aggiustamenti rilevanti possono includere, senza limitazioni, la sostituzione della Quota del Fondo oggetto dell'Evento Straordinario del Fondo con una Quota del Fondo Sostitutivo selezionato dall'Agente di Calcolo oppure, nel caso in cui non sia possibile selezionare una Quota del Fondo Sostitutivo, con un indice che copra sostanzialmente la stessa area geografica degli investimenti nei quali il Fondo, cui si riferisce la Quota del Fondo oggetto dell'evento, investe, e tenendo in considerazione gli obiettivi di investimento di tale Fondo, selezionato dall'Agente di Calcolo, e l'Agente di Calcolo dovrà determinare gli aggiustamenti, se dovuti, da apportare a questi Termini e Condizioni delle Obbligazioni per tener conto di tale sostituzione.

Al verificarsi (se applicabile) di un Evento Straordinario del Fondo, l'Emittente dovrà dare avviso non appena possibile agli Obbligazionisti secondo la Condizione 17 delle Condizioni Definitive, attestando il verificarsi dell'Evento Straordinario del Fondo rilevante, fornendone i dettagli e indicando le azioni che si intende intraprendere relativamente allo stesso.

Ai fini del presente documento:

"Evento Straordinario del Fondo " indica il verificarsi di uno degli eventi seguenti, come determinati dall'Agente di Calcolo:

- (a) Insolvenza: "Insolvenza" indica che in ragione dei volontari o involontari liquidazione, fallimento, insolvenza, scioglimento o smantellamento, ovvero di ogni analogo procedura che riguarda un Fondo, (x) tutte le Quote del Fondo di tale Fondo devono essere trasferite a un curatore, trustee o altro simile soggetto o (y) ai detentori delle Quote del Fondo di tale Fondo viene legalmente proibito di trasferirle o chiederne il rimborso;
- (b) Evento di Insolvenza del Fondo: " Evento di Insolvenza del Fondo" indica che un Fondo o ogni altra entità connessa al Fondo (A) viene sciolta oppure ne è stato approvato lo scioglimento, lo smantellamento o la liquidazione ufficiale (salvo che in caso di fusione o acquisizione); (B) procede con una cessione di beni o altra simile transazione a beneficio dei creditori; (C) (x) instaura una procedura oppure è l'oggetto di una procedura contro di esso instaurata, da parte di un regolatore, supervisore o simile autorità munita di giurisdizione fallimentare, regolamentare su di esso nella giurisdizione di costituzione, attività o del luogo in cui si trova la sua sede sociale, volta a ottenere la dichiarazione di insolvenza o fallimento o ogni altro rimedio di natura fallimentare che incida sui diritti dei creditori, ovvero viene presentata una domanda di liquidazione o scioglimento da parte di tale supervisore o competente autorità, o (y) è l'oggetto di una procedura contro di esso instaurata per l'ottenimento di una decisione di insolvenza o fallimento o di ogni altro provvedimento ai sensi delle legge fallimentare o sull'insolvenza o altra legge similare che incida sui diritti dei

creditori, o una domanda è instaurata o presentata da una persona o un soggetto non descritti nella clausola (x) che precede e alternativamente (1) risulta in una dichiarazione di fallimento o insolvenza o nel deposito di un decreto per l'adozione di simili misure o nell'attuazione di un ordine per lo scioglimento o liquidazione o (2) non è rigettato, negato, precluso o ristretto in ogni caso entro 15 giorni dalla relativa instaurazione o presentazione; (D) richiede o diventa soggetto alla nomina di un curatore, liquidatore provvisorio, conservatore, amministratore, trustee, custode o altra simile carica in relazione ad esso oppure a tutti o sostanzialmente tutti i suoi attivi; (E) ha un creditore garantito cui vengono attribuiti tutti o sostanzialmente tutti i suoi attivi oppure è oggetto di una procedura esecutiva, ingiuntiva, di sequestro oppure di una diversa procedura sollevata, applicata o citata in giudizio in relazione a tutti o sostanzialmente tutti i suoi attivi e tale creditore garantito mantiene il possesso, o una qualsiasi di tali procedure non è rigettata, negata, preclusa o ristretta in ogni caso entro 15 giorni; o (F) causa o è soggetto ad ogni evento con rispetto ad esso che, ai sensi delle leggi applicabili di ogni giurisdizione, ha un analogo effetto a ciascuno degli eventi specificati nei paragrafi (E) e (F) che precedono;

- (c) Modificazione del Fondo: " Modificazione del Fondo " significa ogni cambiamento o modifica dei Documenti del Fondo che ci si può ragionevolmente attendere influenzeranno il valore di una Quota del Fondo o i diritti o rimedi di ogni detentore (in ogni caso, come determinato dall'Agente di Calcolo) rispetto a quelli prevalenti alla *Trade Date* o, in relazione a una Quota del Fondo Sostitutivo, la relativa data di sostituzione; ovvero l'imposizione di qualsiasi commissione o spesa in relazione ai rimborsi, alle sottoscrizioni o ai trasferimenti di una Quota del Fondo;
- (d) Violazione della Strategia: " Violazione della Strategia " indica ogni violazione o mancato rispetto di qualsiasi strategia o direttiva di investimento contenuta nei Documenti del Fondo rilevante che ragionevolmente si ritiene possano influenzare il valore di una Quota del Fondo o i diritti o rimedi di ogni detentore (in ogni caso, come determinato dall'Agente di Calcolo); oppure ogni cambiamento della natura di un Fondo, inclusi a titolo esemplificativo la tipologia degli investimenti, la *duration*, il rischio di credito, la valuta di denominazione e la diversificazione degli investimenti ai quali il Fondo è esposto, che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, abbia come conseguenza un sostanziale deterioramento del profilo di rischio di tale Fondo;
- (e) Azione Regolamentare: " Azione Regolamentare " indica (x) la cancellazione, la sospensione o la revoca della registrazione o dell'approvazione di una Quota del Fondo o del relativo Fondo da parte di qualsiasi entità governativa, legale o regolamentare con competenza su tale Quota del Fondo o Fondo, (y) ogni modifica nel trattamento legale, fiscale, contabile o regolamentare di un Fondo o del Consulente del Fondo che è ragionevole ritenere abbia un impatto negativo sul valore della Quota del Fondo o su ogni investitore in esso, o (z) un Fondo o l'Amministratore del Fondo o il Consulente del Fondo sia sottoposto ad indagine, procedimento legale o procedimento giudiziale da parte di una qualunque autorità governativa, legale o regolamentare che faccia riferimento alla presunta violazione della legge applicabile per ogni attività relativa o risultante dall'attività di tale Fondo, Amministratore del Fondo o Consulente del Fondo;
- (f) Turbativa nella Presentazione dei Risultati: " Turbativa nella Presentazione dei Risultati " indica (x) il verificarsi di ogni evento che influenzi le Quote del Fondo che, in base alla determinazione dell'Agente di Calcolo, potrebbe rendere impossibile o impraticabile per l'Agente di Calcolo la determinazione del valore di tale Quota del Fondo con riferimento ad un Data di Valutazione Programmata del Fondo, a condizione che tale evento continui per almeno due Date di Valutazione Programmata del Fondo successive; (y) la mancanza di un Fondo di fornire, o di far sì che vengano fornite (A) informazioni che tale Fondo ha acconsentito di fornire all'Agente di Calcolo incluse, a titolo esemplificativo, le informazioni necessarie per determinare il verificarsi di un Evento Straordinario del Fondo ed il bilancio annuale approvato dai revisori dei conti e relazione finanziaria semestrale, se prevista, in relazione alle Quote del Fondo, o (B) informazioni che sono state fornite in

precedenza all'Agente di Calcolo, secondo la normale prassi di tale Fondo o dei suoi rappresentanti autorizzati e che l'Agente di Calcolo ritiene necessarie per monitorare la conformità del Fondo con le direttive di investimento, la metodologia di *asset allocation* o ogni altra simile azione relativa alle Quote del Fondo; o

- (g) Turbativa dell'Amministratore del Fondo: " Turbativa dell'Amministratore del Fondo " indica ogni evento o circostanza che comprometta l'indipendenza di un Amministratore del Fondo che fornisce servizi ad un Fondo dal relativo Consulente del Fondo.

#### **4. Eventi di Turbativa Addizionali**

Se un Evento di Turbativa Addizionale si verifica, l'Emittente nella sua esclusiva ed assoluta discrezione può prendere le misure descritte al punto (i) o (ii) di seguito:

- (i) richiedere all'Agente di Calcolo di determinare l'aggiustamento adeguato, se del caso, da fare ad uno o più degli Importi di Interessi e/o a qualsiasi altra condizione dei presenti Termini e Condizioni delle Obbligazioni per tenere conto di Eventi di Turbativa Addizionali e determinare la data effettiva di tale aggiustamento; o
- (ii) dare notifica agli Obbligazionisti ai sensi della Condizione 17 delle Condizioni e rimborsare interamente, ma non in parte, le Obbligazioni, essendo il valore nominale delle Obbligazioni pari all'Ammontare di Calcolo rimborsato all'Importo di Rimborso Anticipato.

Al verificarsi di un Evento di Turbativa Addizionale, l'Emittente dovrà dare notifica agli Obbligazionisti non appena possibile sulla base della Condizione 17 delle Condizioni nella quale si attesti il verificarsi di un Evento di Turbativa Addizionale, a seconda dei casi, fornendone i dettagli e indicando le azioni che si intende intraprendere relativamente allo stesso.

Ai fini del presente documento:

“Evento di Turbativa Addizionale” significa ogni Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura.

“Modifica Normativa” significa che, alla *Trade Date* o successivamente alla stessa (A) in virtù dell'adozione di una qualsiasi modifica di una qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, senza limitazioni, ogni legge fiscale), o (B) a causa della promulgazione, o di una qualsiasi modifica nell'interpretazione, di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare dotata della giurisdizione competente su ogni legge o regolamento applicabile (inclusa ogni azione presa dall'autorità fiscale), l'Agente di Calcolo determina che (X) è diventato illegale detenere, acquistare o disporre delle Quote del Fondo rilevante o (Y) che comporterà un sostanziale aumento del costo per l'adempimento dei propri obblighi in relazione alle Obbligazioni (incluso, a titolo esemplificativo, in ragione di un qualsiasi incremento degli oneri fiscali, di una diminuzione dei benefici fiscali o di ogni altro evento avverso che abbia un impatto sulla posizione fiscale dell'Emittente e/o di ogni altra sua Affiliata).

“Turbativa della Copertura” significa che l'Emittente e/o uno delle sue Affiliate è nell'impossibilità, dopo aver posto in essere le azioni commercialmente ragionevoli, di (A) acquistare, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, smontare o disporre di transazioni o attivi che ritenga necessari per la copertura dei titoli di capitale o di altro rischio di prezzo dell'Emittente incorso nell'emissione e nell'adempimento degli obblighi rivenienti dalle Obbligazioni, o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di tali transazioni o attivi, incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui tale inabilità o impraticabilità discenda da (x) qualsiasi restrizione o incremento nei costi o nelle commissioni imposte dal Fondo all'investitore che tenti di riscattare la relativa Quota del Fondo, in tutto o in parte, o che tenti di effettuare investimenti nuovi o addizionali in tali Quote del Fondo, o (y) ogni rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di una Quota del Fondo imposto dal relativo Fondo (in ogni caso eccezione fatta per ogni restrizione esistente alla *Trade Date* o, in relazione ad una Quota del Fondo Sostitutivo, la pertinente data di sostituzione).

#### **5. Definizioni**

"Amministratore del Fondo " indica l'amministratore del fondo, il gestore, il trustee o entità simile con le primarie responsabilità di amministrazione del Fondo ai sensi dei Documenti del Fondo.

"Consulente del Fondo " indica ogni persona designata al ruolo di gestore discrezionale dell'investimento o consulente non discrezionale dell'investimento (incluso un consulente non-discrezionale dell'investimento ad un gestore discrezionale dell'investimento o ad altro consulente non-discrezionale dell'investimento).

"Documenti del Fondo " indica i documenti costitutivi e di gestione, gli accordi di sottoscrizione e gli altri accordi del Fondo che specificano i termini e le condizioni relativi alle Quote del Fondo, come modificati di volta in volta.

"Fornitore di Servizi per il Fondo " indica ogni persona che è designata a fornire servizi, direttamente o indirettamente, al Fondo, anche se non specificata nei Documenti del Fondo, incluso a titolo esemplificativo ogni Amministratore del Fondo, Consulente del Fondo, operatore, società di gestione, depositario, sub-depositario, *prime broker*, amministratore, *trustee*, direttore amministrativo e agente per il trasferimento o agente per la domiciliazione.

"Data di Valutazione del Fondo " indica una data alla quale il Fondo (o il Fornitore di Servizi per il Fondo che generalmente determina tale valore) determina e pubblica il valore della Quota del Fondo.

"Data Programmata di Valutazione del Fondo " indica, con riferimento a una Quota del Fondo, una data alla quale è previsto che il Fondo (o il Fornitore di Servizi per il Fondo che generalmente determina tale valore), ai sensi i Documenti del Fondo (senza dare effetto ad alcun blocco, differimento, sospensione o altre clausole che permettano al Fondo di ritardare o rifiutare il rimborso delle Quote del Fondo), determini e pubblichi il valore della Quota del Fondo.

"*Trade Date*" significa la data specificata nella definizione di "*Trade Date*" al punto 20(xviii) dei Termini e delle Condizioni delle Obbligazioni *supra*.

## ALTRE INFORMAZIONI

### 1. QUOTAZIONE ED AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE :

È stata presentata domanda al *Luxembourg Stock Exchange* per l'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange* e per la quotazione presso il *Luxembourg Stock Exchange* delle *Obbligazioni* da parte dell'Emittente ai sensi del Programma.

Nonostante quanto precede non può essere fornita alcuna assicurazione relativamente al fatto che le *Obbligazioni* saranno ammesse alla negoziazione o che un effettivo mercato secondario si svilupperà con riferimento alle *Obbligazioni* anche nel caso in cui queste vengano ammesse alla negoziazione nel mercato regolamentato sopra menzionato. Infatti, né l'Emittente né il Garante forniranno prezzi in acquisto/vendita o incaricheranno *price/market makers*.

Il Responsabile per il Collocamento presenterà domanda di ammissione alla negoziazione delle *Obbligazioni* sul sistema di internalizzazione sistematica denominato *De@1 Done Trading* ("DDT"), gestito esclusivamente da MPSCS che agisce come negoziatore unico, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. Con riferimento alle *Obbligazioni MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.* sottoscriverà un contratto di liquidità con i Collocatori. Ai sensi di tale contratto, essa sarà tenuta a fornire prezzi in acquisto/vendita che, facendo riferimento al merito creditizio dell'Emittente, saranno determinati come segue:

- a) Fintantoché l'ammontare nominale complessivo riacquistato da MPSCS sia inferiore o pari al 5% dell'ammontare nominale delle *Obbligazioni* effettivamente collocato, il prezzo dovrà riflettere il livello di funding dell'Emittente per le *Obbligazioni* medesime, pari all'EURIBOR a 3 mesi maggiorato di uno spread dell'1,68%; e
- b) Successivamente al raggiungimento di tale soglia, per il restante 95% dell'ammontare nominale effettivamente collocato, il prezzo dovrà riflettere le prevalenti condizioni di mercato alla rilevante data di acquisto/vendita. In questo caso, l'EURIBOR a 3 mesi sarà maggiorato di uno spread diverso, espresso dallo spread dell'*asset swap*, maggiorato dello 0,15%, di alcuni titoli di debito *benchmark* dell'Emittente.

Al prezzo così determinato, sarà aggiunto, nel caso

di acquisto da parte dell'investitore, un margine pari ad un massimo dello 0,35% dell'importo che verrà acquistato, o sarà detratto, nel caso di vendita da parte dell'investitore, un margine pari ad un massimo dell'1,50% dell'importo che verrà venduto.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. sarà l'unico responsabile per le attività condotte in qualità di "internalizzatore sistematico" e di "negoziatore unico" e per i prezzi di acquisto/vendita proposti sul DDT.

Entro i successivi 5 Giorni Lavorativi, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. dovrà pubblicare sul proprio sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) un avviso che informi gli investitori del raggiungimento del 70% della soglia indicata al punto (a) che precede.

Inoltre, entro i successivi 5 Giorni Lavorativi, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. dovrà pubblicare sul proprio sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it) un avviso che informi gli investitori del raggiungimento del 100% della soglia indicata al punto (a) che precede.

## 2. RATING:

Le Obbligazioni emesse non avranno rating. Il rating del Garante è :

Moody's: Aa3 (Outlook Negativo)

S & P: A (Outlook Stabile)

Fitch: A (Outlook Stabile)

(fonte: [www.Standardandpoors.com](http://www.Standardandpoors.com); [www.moody.com](http://www.moody.com) e [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com))

S & P: A: un Debitore con rating 'A' ha un'elevata capacità di far fronte ai suoi impegni finanziari ma ha in qualche modo una maggiore sensibilità verso gli effetti negativi dovuti alle delle variazioni nelle circostanze e nella congiuntura economica rispetto ai debitori caratterizzati da un rating di categorie superiori.

Moody's: Aa3: Le obbligazioni con rating Aa sono giudicate di elevata qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso.

Fitch: A: Elevata Qualità di Credito: il rating "A" denota aspettative di basso rischio di default. La capacità di pagamento degli impegni finanziari è ritenuta elevata. Detta capacità, tuttavia, può essere più vulnerabile alle variazioni delle circostanze o della congiuntura economica rispetto a quella dei rating più elevati.

### **3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE:**

Eccezion fatta per le informazioni indicate sotto e in particolare gli interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'emissione, come descritte in questo Punto 3 non ci sono conflitti d'interesse con riferimento all'offerta delle Obbligazioni.

Il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori sono, con riferimento al collocamento delle Obbligazioni; in una posizione di conflitto di interesse con gli investitori dal momento che sono parte del medesimo gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed anche per i loro interessi connessi alla distribuzione delle Obbligazioni.

Il Responsabile del Collocamento agisce anche come organizzatore e controparte dell'accordo di copertura con KBC Bank NV, come Garante, in relazione alle Obbligazioni. Il Responsabile del Collocamento riceverà una Commissione di Gestione uguale allo 0,80 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni e, i Collocatori riceveranno effettivamente una Commissione di Collocamento pari al 3,20 per cento sull'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni; tutte le commissioni sono incorporate nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni (e pertanto sostenute dagli investitori).

Si deve considerare che De@IDone Trading è un internalizzatore sistematico gestito ed organizzato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Inoltre bisogna notare che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce in qualità di negoziatore unico come market maker sul De@IDone Trading.

Bisogna inoltre notare che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società capogruppo dello stesso gruppo bancario del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (il Gruppo Bancario Montepaschi) detiene indirettamente una partecipazione nel capitale azionario di PRIMA SGR S.p.A., che gestisce il Fondo.

Il Garante agirà anche come Agente di Calcolo delle Obbligazioni. L'Agente di Calcolo è tenuto ad assumere una serie di determinazioni che incidono sulle Obbligazioni. Tali determinazioni potrebbero avere un impatto negativo sul valore delle Obbligazioni e sugli importi pagabili agli investitori sulla base dei Termini e delle Condizioni delle Obbligazioni; sia nel caso di un Evento di Rimborso Anticipato sia alla Scadenza, dando vita ad un potenziale conflitto di interesse rispetto agli interessi degli Obbligazionisti.

### **4. RAGIONI DELL'OFFERTA, STIMATI PROVENTI NETTI E SPESE TOTALI:**

Ragioni dell'offerta:	I proventi netti saranno utilizzati dall'Emittente per contribuire al finanziamento delle attività del Garante o delle sue affiliate per quanto permesso dalla legge applicabile.
Proventi netti stimati:	€ 103.000.000. Per chiarezza, i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Emittente deve ricevere da alla Data di Emissione.
Spese totali stimate:	€ 3.065

### **5. RENDIMENTO: (Obbligazioni a Tasso Fisso solo)**

Indicazione del rendimento: Non Applicabile

### **6. PERFORMANCE DEL FONDO SOTTOSTANTE, ESEMPLIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI ED ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL FONDO SOTTOSTANTE**

**Informazioni concernenti il Fondo**

**Le seguenti informazioni sul Fondo sono destinate esclusivamente alla descrizione delle Obbligazioni e per l'uso agli investitori in Obbligazioni e non costituisce un'offerta di quote nel Fondo.**

**Quanto riportato in seguito rappresenta una sintesi delle caratteristiche del Fondo, sebbene i rendimenti passati del Fondo non costituiscano necessariamente un'indicazione dei potenziali rendimenti futuri dello stesso. Ulteriori informazioni in ordine al Fondo (e in particolare sui rendimenti, sulla volatilità e sui costi) sono disponibili e consultabili sul sito [www.primasgr.it](http://www.primasgr.it).**

PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale (Codice Bloomberg DUGEAPY IM Equity; ISIN IT0004301518) sono quote denominate in EUR del fondo “PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale” (il “Fondo”) gestito da Prima SGR.

### **Natura del Fondo**

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita elevata del valore del capitale investito a lungo termine.

### **Focus primario dell'investimento**

Il Fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di qualsiasi natura denominati nelle valute dei Paesi Europei; in particolare mercati azionari europei e/o emittenti europei quotati in altri mercati.

### **Altre opzioni di investimento**

Il Fondo può avere investimenti residuali nei paesi emergenti. Il Fondo è esposto al rischio cambio.

Operazioni in derivati:

L'utilizzo dei derivati è finalizzato a:

- La copertura dei rischi e l'efficace gestione del portafoglio;
- alla buona gestione ed all'investimento, fino al 100% del valore netto complessivo, con possibilità di Investimento residuale in derivati su indici rappresentativi di materie prime.

L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio / rendimento del fondo; infatti, in relazione alla Finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria compresa tra -1 e +2.

Principali tipologie di strumenti finanziari e denominazione della valuta: principalmente investimenti in titoli azionari denominati nelle valute dei Paesi Europei.

Categorie di Emittenti: investimento in società quotate con alto potenziale di crescita, anche a limitata liquidità e senza vincoli con riguardo al settore industriale.

I dettagli delle performance presenti e future e della volatilità del fondo possono essere ottenuti sulla pagina *Bloomberg* DUGEAPY IM Equity.

In aggiunta, si prega di vedere una descrizione dei potenziali scenari per l'investitore di seguito.

### **Descrizione dei potenziali scenari per l'investitore**

#### **I – Scenario negativo per l'Investitore**

<b>Valore del Patrimonio Netto alla Trade Date (NAV<sub>0</sub>)</b>	<b>Media Aritmetica del Patrimonio Netto osservata alle Date di Valutazione (NAV<sub>M</sub>)</b>	<b>Performance del Fondo</b> $\frac{(NAV_M - NAV_0)}{NAV_0}$
2,285	2,057	-10%

Profilo cedolare:

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Tasso Fisso</b>	<b>Tasso Legato al Fondo</b>	<b>Importi lordi</b>	<b>Importi Netti</b>
30/12/2011	3,65%		3,65%	3,19%
30/12/2015		0%	100%	100%
<i>Rendimento annuale lordo</i>		0,74%		
<i>Rendimento annuale netto</i>		0,65%		

Nota: Per il calcolo dei pagamenti e dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% in vigore alla data del presente Prospetto.

## II – Scenario intermedio per l'Investitore

<b>Valore del Patrimonio Netto alla Trade Date (NAV<sub>0</sub>)</b>	<b>Media Aritmetica del Patrimonio Netto osservata alle Date di Valutazione (NAV<sub>M</sub>)</b>	<b>Performance del Fondo</b> $\frac{(NAV_M - NAV_0)}{NAV_0}$
2,285	2,605	+14%

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Tasso Fisso</b>	<b>Tasso Legato al Fondo</b>	<b>Importi lordi</b>	<b>Importi Netti</b>
30/12/2011	3,35%		3,65%	3,19%
30/12/2015		10,50%	110,50%	109,19%
<i>Rendimento annuale lordo</i>		2,76%		
<i>Rendimento annuale netto</i>		2,42%		

Nota: Per il calcolo dei pagamenti e dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% in vigore alla data del presente Prospetto.

## III - Scenario positivo per l'Investitore

<b>Valore del Patrimonio Netto alla Trade Date (NAV<sub>0</sub>)</b>	<b>Media Aritmetica del Patrimonio Netto osservata alle Date di Valutazione (NAV<sub>M</sub>)</b>	<b>Performance del Fondo</b> $\frac{(NAV_M - NAV_0)}{NAV_0}$
2,285	3,199	+40%

Profilo cedolare:

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Tasso Fisso</b>	<b>Tasso legato al Fondo</b>	<b>Importi lordi</b>	<b>Importi Netti</b>
30/12/2011	3,65%		3,65%	3,19%
30/12/2015		30,00%	130,00%	126,25%
<i>Rendimento annuale lordo</i>		6,13%		
<i>Rendimento annuale netto</i>		5,42%		

Nota: Per il calcolo dei pagamenti e dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% in vigore alla data del presente Prospetto.

#### COMPARAZIONE CON TITOLI NON STRUTTURATI O RISK FREE DI SIMILE DURATA

A mero titolo esemplificativo si riporta una comparazione tra il rendimento effettivo annuo lordo e netto specificato nello scenario negativo sopra descritto e il rendimento effettivo annuo lordo e netto proprio di un BTP di simile scadenza.

	<b>Rendimento effettivo annuo lordo</b>	<b>Rendimento effettivo annuo netto</b>
Scenario 1 – Scenario negativo per l'Investitore	0,74%	0,65%
Scenario 2 – Scenario intermedio per l'Investitore	2,76%	2,42%
Scenario 3 – Scenario positivo per l'Investitore	6,13%	5,42%
BTP 3.75 01/08/2015 ISIN IT0003844534*	2,76%	2,30%

\*Dati al 27/10/2010 (fonte "Bloomberg")

#### 7. CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'OFFERTA:

Prezzo di Offerta:

Prezzo di Emissione

Scomposizione del Prezzo di Emissione:

- a) Valore della componente obbligazionaria: la componente obbligazionaria di ciascuna Obbligazione è rappresentata da un'obbligazione che rimborsa a scadenza il 100 per cento e corrisponde una cedola fissa uguale al 3,65 per cento (lordo) alla Data di Pagamento dell'Interesse a Tasso Fisso. Il valore della componente obbligazionaria, alla data del 27 ottobre 2010, è uguale al 85,50 per cento dell'Ammontare Nominale Complessivo.
- b) Valore della componente derivativa: la componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione call Asiatica sul Fondo. Il suo valore, alla data del 27 ottobre

2010 è uguale al 10,50 per cento dell'Ammontare Nominale Complessivo.

In relazione all'offerta, il Garante dovrà corrispondere a MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che agisce come responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento") delle Obbligazioni in Italia, una Commissione di Gestione ed ai Collocatori, attraverso il Responsabile del Collocamento, una Commissione di Collocamento, entrambe da calcolare in riferimento all'Ammontare Nominale Complessivo delle Obbligazioni effettivamente collocate dai Collocatori come percentuale del Prezzo di Emissione e pagate dal Garante.

Sulla base (i) del valore della componente obbligazionaria; (ii) del valore della componente derivativa; (iii) della Commissione di Gestione; e (iv) della Commissione di Collocamento, il Prezzo di Emissione per le Obbligazioni si può determinare come segue:

Valore della componente obbligazionaria: 85,50 per cento.

Valore della componente derivativa: 10,50 per cento.

Commissione di Gestione: 0,80 per cento.

Commissione di Collocamento: 3,20 per cento.

Prezzo di Emissione: 100 per cento.

I valori sopra indicate sono calcolati al 27 ottobre 2010

Condizioni alle quali l'offerta è soggetta

L'offerta può essere cancellata in ogni momento prima della Data di Emissione. Onde evitare dubbi, nel caso in cui un potenziale investitore abbia fatto richiesta e l'Emittente eserciti tale diritto, tale investitore potenziale non avrà alcun diritto di sottoscrivere o altrimenti acquistare le Obbligazioni.

L'Emittente è tenuto a dare tempestiva e adeguata comunicazione di una tale cancellazione mediante pubblicazione sul sito web del Garante, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, come specificato al punto 46 dei Termini e Condizioni delle summenzionate Obbligazioni.

Descrizione del processo di adesione:

Il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni è dal 5 novembre 2010 (incluso) al 23 dicembre 2010 (incluso) durante l'orario lavorativo dei Collocatori. Le Obbligazioni collocate fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Testo Unico sulla Finanza saranno offerte dal 5 novembre 2010 (incluso) al 16 dicembre 2010 (incluso). Ai sensi dell'Articolo 30, comma 6, del Testo Unico sulla Finanza, la validità ed efficacia dei contratti conclusi fuori sede è

sospesa per un periodo di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Durante tale periodo l'investitore può comunicare il proprio recesso al proprio Collocatore senza alcuna spesa o corrispettivo. Ciascun Collocatore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a questo proposito all'investitore ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

L'Emittente si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il periodo di sottoscrizione. L'avviso della chiusura anticipata del periodo di Offerta sarà pubblicato sul sito web del Garante, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori sopra menzionati.

Gli Investitori possono sottoscrivere le Obbligazioni attraverso i Collocatori (definiti sopra) durante il Periodo di Offerta sulla base degli accordi esistenti tra i Collocatori ed i loro clienti relativi alla sottoscrizione di prodotti finanziari quali le Obbligazioni. Gli investitori potrebbero non ricevere l'assegnazione completa delle Obbligazioni per cui hanno fatto richiesta.

Per partecipare all'offerta delle Obbligazioni, ogni potenziale investitore dovrà contattare il relativo Collocatore mediante i suoi mezzi di contatto abituali. Gli Investitori non saranno tenuti a stipulare direttamente alcun accordo contrattuale con l'Emittente al fine di sottoscrivere o acquistare le Obbligazioni.

Dettagli sul minimo e/o sul Massimo importo di adesione:

L'importo minimo di adesione è €1.000. L'importo massimo di adesione è €103.000.000. L'ammontare complessivo delle Obbligazioni da emettere sarà pari ad un massimo di €103.000.000.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modo per rimborsare l'ammontare in eccesso pagato dai richiedenti:

Non esiste la possibilità di ridurre le sottoscrizioni e pertanto non è previsto il rimborso di ammontari in eccesso pagati dai richiedenti.

Dettagli del metodo e dei limiti di tempo per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni:

Le Obbligazioni saranno emesse il 30 Dicembre, 2010 contro il pagamento all'Emittente da parte dei Collocatori, attraverso il Responsabile del Collocamento, dei proventi netti della sottoscrizione.

Modalità in cui e data alla quale o risultati dell'offerta devono essere resi pubblici:

Il Responsabile del Collocamento renderà i risultati dell'Offerta disponibili al pubblico sul proprio sito internet [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it), sul sito internet del Garante ([www.kbc.be](http://www.kbc.be)) e per mezzo di un avviso pubblicato dal garante sul sito internet della Luxembourg Stock Exchange ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) il o verso il 30 dicembre 2010.

Procedura per l'esercizio di ogni diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di

Non ci sono diritti di prelazione e pertanto non esiste alcuna procedura applicabile per l'esercizio di alcun simile diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di

sottoscrizione non esercitati:

sottoscrizione o trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

Categorie di potenziali investitori ai quali le Obbligazioni sono offerte e se ci sono tranche(s) che sono state riservate per specifici paesi:

L'Offerta può essere fatta al pubblico in generale nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica.

Negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, le offerte possono essere fatte solo dal Responsabile del Collocamento, mediante i Collocatori, ai sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto secondo la Direttiva Prospetti come implementata nei relativi paesi.

Processo per la notifica ai richiedenti dell'ammontare allocato e l'indicazione se la negoziazione può iniziare prima che la notifica venga fatta:

Gli Investitori riceveranno notifica dai Collocatori delle obbligazioni loro assegnate e delle disposizioni per il pagamento corrispondente non appena possibile dopo la fine del Periodo di Offerta. Le negoziazioni non potranno iniziare prima di tale notifica.

Nomi e indirizzi , per quanto di conoscenza dell'Emittente, dei collocatori nei diversi paesi dove l'offerta avrà luogo:

Si vedano i dettagli dei Collocatori sopra indicati nel punto 14 della Parte A.

## **8. INFORMAZIONI OPERATIVE:**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| i. Codice ISIN:  | XS0555526903                   |
| ii. Codice Comune:   | 55552690                       |
| iii. Consegna:   | Consegna a fronte di pagamento |
| iv. Da tenere in un metodo che potrebbe consentire l'eleggibilità all' Eurosystem: | No                             |

## REGIME FISCALE

### PAESI BASSI

L'informativa che segue è stata estratta dal Prospetto di Base.

#### Informazioni generali

La seguente sintesi descrive le principali conseguenze fiscali, ai sensi del diritto tributario olandese, dell'acquisizione, della detenzione, del regolamento, del rimborso e dell'alienazione delle Obbligazioni, ma non intende essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di diritto tributario olandese in relazione agli stessi. La presente sintesi intende essere soltanto un'informativa generale e ogni potenziale investitore è pregato di consultare un consulente fiscale professionale in relazione alle conseguenze fiscali di un investimento nelle Obbligazioni.

La presente sintesi è basata sulla legislazione fiscale, sulla giurisprudenza pubblicata, sui trattati, sui regolamenti e sulle politiche pubblicate, tutti in vigore alla data del presente Prospetto di Base, e non tiene conto di alcuno sviluppo o modifica degli stessi dopo tale data, anche qualora tali sviluppi o modifiche abbiano un effetto retroattivo.

La presente sintesi non tratta delle conseguenze di diritto tributario olandese per:

- (a) Obbligazionisti che detengono una partecipazione significativa (*aanmerkelijk belang*) o una partecipazione ritenuta significativa (*fictief aanmerkelijk belang*) nell'Emittente e Obbligazionisti di cui un determinato soggetto correlato detiene una partecipazione significativa nell'Emittente; in generale, una partecipazione significativa nell'Emittente si materializza qualora un soggetto, da solo o, se è una persona fisica, unitamente al suo socio (*partner*, termine definito dalla legge), detenga, direttamente o indirettamente, (i) una partecipazione di almeno il 5% del capitale emesso totale dell'Emittente o almeno il 5% del capitale emesso di una certa classe di azioni dell'Emittente (ii) diritti di acquisire, direttamente o indirettamente, tale partecipazione, o (iii) certi diritti di partecipazione agli utili nell'Emittente;
- (b) organismi di investimento (*fiscale beleggingsinstellingen*); e
- (c) fondi pensione, organismi di investimento esenti (*vrijgestelde beleggingsinstellingen*) o altri enti esenti dall'imposta olandese sui redditi delle società.

Laddove la presente sintesi faccia riferimento a un Obbligazionista, tale riferimento è limitato a chi detiene la titolarità di tali Obbligazioni e un interesse economico nelle stesse.

#### Ritenuta fiscale

Tutti i pagamenti effettuati dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni possono essere effettuati senza ritenute o detrazioni a titolo di tasse di qualsiasi tipo imposte, esatte, trattenute o accertate dai Paesi Bassi o da una suddivisione politica o autorità fiscale degli stessi o negli stessi, a condizione che le Obbligazioni non fungano di fatto da capitale azionario (*equity*) dell'Emittente nel significato di cui all'articolo 10, paragrafo 1(d) della legge sulle imposte sui redditi delle società dei Paesi Bassi del 1969 (*Wet op de vennootschapsbelasting 1969*).

#### Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società

- (a) Residenti dei Paesi Bassi

Se un portatore è un residente o è ritenuto essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle leggi fiscali dei Paesi Bassi ed è pienamente soggetto alle imposte sui redditi delle società dei Paesi Bassi o è soggetto alle imposte sui redditi delle società dei Paesi Bassi soltanto in relazione a un'impresa alla quale sono attribuibili le Obbligazioni, il reddito derivante dalle Obbligazioni e le plusvalenze realizzate al momento del rimborso, del regolamento o dell'alienazione delle Obbligazioni sono di solito tassabili nei Paesi Bassi (a un'aliquota fino ad un massimo del 25,5%).

Se un portatore che sia una persona fisica è un residente o ritenuto essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle leggi fiscali dei Paesi Bassi (incluso un portatore che sia una persona fisica che abbia scelto di essere tassato quale residente dei Paesi Bassi), il reddito derivante dalle Obbligazioni e le plusvalenze realizzate al momento del rimborso, del regolamento o dell'alienazione delle

Obbligazioni sono tassabili alle aliquote progressive (fino a un massimo del 52%) ai sensi della legge sulle imposte sui redditi dei Paesi Bassi del 2001 (*Wet inkomstenbelasting 2001*) qualora:

- (i) il portatore sia un imprenditore (*ondernemer*) e abbia un'impresa cui siano attribuibili le Obbligazioni o abbia, altrimenti che in qualità di socio, un diritto di partecipazione al patrimonio netto di un'impresa (*medegerechtigde*) alla quale siano attribuibili le Obbligazioni; o
- (ii) tale reddito o tali plusvalenze siano classificati quale reddito da attività varie (*resultaat uit overige werkzaamheden*), incluso lo svolgimento di attività in relazione alle Obbligazioni che vanno al di là della gestione regolare, attiva del portafoglio (*normaal, actief vermogensbeheer*).

Qualora né la condizione (i), né la condizione (ii) si applichino all'Obbligazionista, il reddito imponibile in relazione alle Obbligazioni deve essere determinato in base a un rendimento stimato del reddito derivante da risparmi e investimenti (*sparen en beleggen*), anziché in base al reddito effettivamente percepito o alle plusvalenze effettivamente realizzate. Tale rendimento stimato del reddito da risparmi e investimenti è stato fissato a un tasso del 4% della media tra la base di rendimento della persona fisica (*rendementsgrondslag*) all'inizio dell'anno di calendario e quella alla fine dell'anno di calendario, nella misura in cui la media superi una certa soglia. La suddetta media è calcolata come il valore equo di mercato di certe attività qualificate detenute dall'Obbligazionista, meno il valore equo di mercato di certe passività qualificate in data 1 gennaio e 31 dicembre, diviso per due. Il valore equo di mercato delle Obbligazioni sarà incluso quale attività nella base di rendimento della persona fisica. Il rendimento stimato del 4% del reddito da risparmi e investimenti sarà tassato all'aliquota del 30%.

(b) Non residenti dei Paesi Bassi

Se un portatore non è un residente o non è ritenuto essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle leggi fiscali dei Paesi Bassi (o non ha scelto di essere tassato quale residente dei Paesi Bassi), tale portatore non è tassabile in relazione al reddito derivante dalle Obbligazioni e alle plusvalenze realizzate al momento del regolamento, del rimborso o dell'alienazione delle Obbligazioni, a meno che:

- (i) il portatore non sia una persona fisica e lo stesso (1) abbia un'impresa condotta in tutto o in parte tramite una stabile organizzazione o un rappresentante permanente nei Paesi Bassi ai quali siano attribuibili le Obbligazioni, o (2) abbia diritto a una quota degli utili di un'impresa o un diritto a una quota del patrimonio di un'impresa che sia effettivamente gestita nei Paesi Bassi (altrimenti che nella forma di strumenti finanziari) e alla quale siano attribuibili tali Obbligazioni.

Tale reddito è soggetto all'imposta sui redditi delle società dei Paesi Bassi fino a un'aliquota massima del 25,5%.

- (ii) il portatore sia una persona fisica e lo stesso (1) abbia un'impresa o una partecipazione in un'impresa svolta in tutto o in parte tramite una stabile organizzazione o un rappresentante permanente nei Paesi Bassi ai quali siano attribuibili le Obbligazioni, o (2) realizzi redditi o plusvalenze in relazione alle Obbligazioni che sono classificati quale reddito da attività diverse (*resultaat uit overige werkzaamheden*) nei Paesi Bassi, attività che includono lo svolgimento di attività nei Paesi Bassi in relazione alle Obbligazioni che vanno al di là della gestione regolare, attiva del portafoglio (*normaal, actief vermogensbeheer*) o (3) abbia diritto a una quota degli utili di un'impresa effettivamente gestita nei Paesi Bassi (altrimenti che nella forma di strumenti finanziari) e alla quale siano attribuibili le Obbligazioni.

Il reddito derivante dalle Obbligazioni come indicato ai paragrafi (1) e (2) è soggetto all'imposta sui redditi delle persone fisiche a un'aliquota fino a un massimo del 52%. Il reddito derivante da una condivisione degli utili come indicato al paragrafo (3) che non sia già incluso nei paragrafi (1) o (2) sarà tassato in base a un rendimento stimato del reddito da risparmi e investimenti (come sopra descritto alla rubrica **Residenti dei Paesi Bassi**). Il valore equo di mercato della quota degli utili dell'impresa (che include le Obbligazioni) farà parte della base di rendimento dei Paesi Bassi della persona fisica.

## **Imposta sulle donazioni e successioni**

### **(a) Residenti dei Paesi Bassi**

In generale, l'imposta sulle donazioni e successioni sarà dovuta nei Paesi Bassi in relazione all'acquisizione delle Obbligazioni tramite donazione da parte di, o alla morte di, un portatore che sia un residente o ritenuto essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle imposte sulle donazioni e successioni dei Paesi Bassi al momento della donazione o della sua morte.

Un obbligazionista di nazionalità olandese è considerato essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle imposte sulle donazioni e successioni dei Paesi Bassi qualora lo stesso sia stato residente nei Paesi Bassi e deceda o effettui una donazione entro dieci anni dalla partenza dai Paesi Bassi. Un obbligazionista di qualsiasi altra nazionalità si considera un residente dei Paesi Bassi ai fini delle imposte sulle donazioni dei Paesi Bassi qualora sia stato residente nei Paesi Bassi ed effettui una donazione entro 12 mesi dalla sua partenza dai Paesi Bassi. La regola dei 12 mesi può essere applicabile anche a enti che abbiano trasferito la propria sede di residenza fuori dai Paesi Bassi.

### **(b) Non residenti dei Paesi Bassi**

Non saranno prelevabili imposte sulle successioni o donazioni nei Paesi Bassi in relazione all'acquisizione delle Obbligazioni per mezzo di donazione da parte di, o in conseguenza di, il decesso di un portatore che non sia residente e non sia considerato essere un residente dei Paesi Bassi ai fini delle imposte sulle donazioni e successioni dei Paesi Bassi, a meno che, nel caso di una donazione delle Obbligazioni da parte di un portatore che alla data della donazione non era residente, né era considerato essere un residente dei Paesi Bassi, tale portatore deceda entro 180 giorni successivi alla data della donazione, e al momento del suo decesso sia un residente o sia ritenuto essere un residente dei Paesi Bassi.

## **Imposta sul valore aggiunto**

In generale, non sarà caricata alcuna imposta sul valore aggiunto in relazione a pagamenti a titolo di corrispettivo per l'emissione delle Obbligazioni o in relazione a un pagamento in contanti effettuato ai sensi delle Obbligazioni, o in relazione a una cessione delle Obbligazioni.

## **Altre tasse e imposte**

Non saranno pagabili nei Paesi Bassi imposte di registro, diritti di dogana, imposte sulla cessione, imposte di bollo, o altre simili imposte o tasse documentali da parte di un portatore con riguardo o in relazione alla sottoscrizione, all'emissione, al collocamento, al riparto, alla consegna o alla cessione delle Obbligazioni.

## **BELGIO**

L'informativa che segue è stata estratta dal Prospetto di Base.

La seguente sintesi descrive le principali conseguenze fiscali, ai sensi del diritto tributario belga, dell'acquisizione, della detenzione, del rimborso e dell'alienazione di Obbligazioni, termine che ai fini della presente nota di sintesi include Cedole, Ricevute e Tagliandi. La presente nota di sintesi non intende essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di diritto tributario belga che possono essere rilevanti per una decisione di acquistare, detenere e alienare le Obbligazioni. Ogni potenziale Obbligazionista è pregato di consultare un consulente professionale sulle conseguenze fiscali di un investimento nelle Obbligazioni.

La presente sintesi è basata sulla legislazione fiscale, sulla giurisprudenza pubblicata, sui trattati, sulle norme, sui regolamenti e su simile documentazione belga, in vigore alla data del presente Prospetto di Base, senza pregiudizio per eventuali modifiche introdotte in data successiva e implementate con effetto retroattivo.

## **Imposte sui redditi e ritenute fiscali sugli interessi relativi alle Obbligazioni**

Ai fini dell'imposta sui redditi belga, le Obbligazioni saranno classificate quali **strumenti finanziari a reddito fisso** secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8 del Codice delle Imposte sui Redditi (**ITC**). Ai fini delle imposte belghe, sono considerati interessi non solo le cedole di interessi, ma qualsiasi somma pagata dall'Emittente in aggiunta al Prezzo di Emissione, prima o dopo la scadenza dichiarata delle Obbligazioni.

Ai sensi del diritto tributario belga attualmente in vigore, non è dovuta alcuna ritenuta fiscale sul pagamento di capitale o interessi in relazione alle Obbligazioni, alle Ricevute o alle Cedole da parte dell'Emittente o di un agente per i pagamenti non belga. Qualora, tuttavia, l'Obbligazionista sia una persona fisica belga soggetta alle imposte sui redditi delle persone fisiche belghe e acquisisca e detenga le Obbligazioni, le Ricevute o le Cedole quale investimento privato, gli interessi dovranno essere dichiarati nella sua dichiarazione dei redditi belga e saranno in generale tassati a un'aliquota attualmente fissata al 15% (che sarà aumentata con le imposte locali). Qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica belga soggetta alle imposte sui redditi delle persone fisiche belghe e acquisisca e detenga le Obbligazioni, le Ricevute o le Cedole a fini professionali, gli interessi dovranno essere dichiarati dal beneficiario e saranno tassati alle aliquote delle imposte sui redditi delle persone fisiche belghe. Qualora l'Obbligazionista sia una società belga soggetta alle imposte sui redditi delle società belghe o sia una succursale belga di una società straniera soggetta alle imposte sui redditi delle società belghe sui non residenti, gli interessi saranno in generale tassati alle aliquote usuali delle imposte sui redditi delle società belghe (attualmente il 33,99%) o delle imposte sui redditi belghe sui non residenti (attualmente anch'esse pari al 33,99%). Qualora un Obbligazionista sia una persona giuridica belga soggetta alle imposte sui redditi belghe sulle persone giuridiche ("*rechtspersonenbelasting*" / "*impôt des personnes morales*"), il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, Ricevute e Cedole è generalmente soggetto alla ritenuta fiscale belga a un'aliquota attualmente fissata al 15%, che deve essere trattenuta e pagata dalla persona giuridica ricevente.

Il pagamento degli interessi in relazione a Obbligazioni, Ricevute e Cedole dall'Emittente tramite un agente per i pagamenti belga è in via di principio soggetto alla ritenuta fiscale belga (a un'aliquota attualmente fissata al 15%), a meno che l'agente per i pagamenti belga sia un istituto di credito, una società di intermediazione o un organismo di compensazione e regolamento che paghi gli interessi a un intermediario professionale straniero nel significato di cui all'articolo 261, paragrafo 4, dell'ITC.

In base alla legislazione belga, può essere applicata un'esenzione dalla ritenuta fiscale se, tra l'altro:

- (a) le Obbligazioni sono detenute da Obbligazionisti (in qualità di proprietari o usufruttuari) che non hanno la loro residenza fiscale in Belgio e che non utilizzano le Obbligazioni per svolgere un'attività in Belgio, e a condizione che l'agente per i pagamenti belga sia un istituto di credito, una società di intermediazione o un organismo di compensazione e regolamento,
- (b) le Obbligazioni, salvo i Titoli di Rimborso e i Titoli Zero Coupon, sono detenuti da una società belga soggetta alle imposte sui redditi delle società belghe,
- (c) le Obbligazioni, salvo i Titoli di Rimborso e i Titoli Zero Coupon, sono detenuti da non residenti che utilizzano le Obbligazioni per svolgere un'attività in Belgio tramite una stabile organizzazione.

In ciascun caso, l'esenzione dalla ritenuta fiscale è soggetta alla sottoscrizione di un certificato di ritenuta fiscale.

Il pagamento degli interessi relativi a Obbligazioni, Ricevute e Cedole da parte del Garante in qualità di debitore principale ai sensi della Garanzia è in via di principio soggetta alla ritenuta fiscale belga (a un'aliquota attualmente fissata al 15%).

Nel caso di pagamenti effettuati dal Garante in una veste diversa da quella di debitore principale ai sensi dell'Accordo di Programma, dell'Accordo di Agenzia o della Garanzia, si può ragionevolmente sostenere, in base a un commento amministrativo dell'Amministrazione Fiscale Belga riferito a una decisione della Corte Suprema del Belgio, anche se in un contesto diverso, che, fatte salve certe formalità, né il Garante, né un Obbligazionista che non siano residenti del Regno del Belgio e che non detengano le Obbligazioni, Ricevute o Cedole ai fini di un'attività professionale nel Regno del Belgio (ad es. tramite una stabile organizzazione situata nel Regno del Belgio) saranno passibili di tasse, incluse ritenute fiscali o altri oneri governativi dovuti ai sensi delle leggi del Regno del Belgio o di qualsiasi autorità del o nel Regno del Belgio in relazione al pagamento effettuato ai sensi dei predetti accordi o della Garanzia.

### **Imposte sui redditi da plusvalenze patrimoniali**

Gli Obbligazionisti che non hanno la residenza fiscale in Belgio e che non hanno una base fissa o una stabile organizzazione in Belgio cui sono attribuibili le Obbligazioni non saranno passibili di alcuna imposta belga sui redditi da plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di una vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario, salvo l'importo di interessi proporzionale che può essere tassato come interessi.

Gli Obbligazionisti che sono persone fisiche titolari delle Obbligazioni quale investimento privato e che hanno la propria residenza fiscale in Belgio e gli Obbligazionisti che sono soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche belghe non saranno passibili di alcuna imposta sui redditi da plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di una vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario, salvo l'importo di interessi proporzionale che può essere tassato come interessi. Tuttavia, se le plusvalenze patrimoniali di una persona fisica derivano da operazioni che vanno al di là della normale gestione giornaliera di proprietà privata, la persona fisica del caso sarà soggetta all'imposta sui redditi a un'aliquota del 33% (più imposte locali).

Altri Obbligazionisti che hanno la loro residenza fiscale in Belgio o che utilizzano le Obbligazioni per svolgere un'attività in Belgio tramite una base fissa o una stabile organizzazione saranno tassabili sulle plusvalenze patrimoniali realizzate in occasione della cessione delle Obbligazioni.

### **Tassa sui contratti di borsa e imposte di bollo**

In generale, la tassa belga sulle operazioni di borsa ("*taks op de beursverrichtingen*" / *taxe sur les opérations de bourse*") sarà applicabile a ogni operazione sul mercato secondario relativa alle Obbligazioni, qualora tale operazione sia conclusa o effettuata nel Regno del Belgio e sia stata effettuata con l'intervento di un intermediario professionale. Una tassa separata è pagabile sia dal venditore, sia dall'acquirente, incassata in entrambi i casi dall'intermediario professionale. L'aliquota applicabile sarà pari allo 0,07%. Tale tassa sarà tuttavia limitata a un importo massimo di EUR 500 per operazione imponibile e per parte. L'imposta di bollo non sarà pagabile dai soggetti esenti che agiscono per proprio conto, come definiti all'articolo 126/1, 2° del Codice dei diritti e tasse vari ("*Wetboek diverse rechten en taksen*" / "*Code des droits et taxes divers*"), inclusi gli investitori che non sono residenti del Belgio (a condizione che confermino il loro status di non residenti), e alcuni intermediari professionali, compagnie di assicurazione, organismi di investimento collettivo o fondi pensione.

Inoltre, sarà applicabile un'imposta di bollo belga sulla consegna fisica degli strumenti finanziari al portatore ("*taks op de aflevering van effecten aan toonder*" / *taxe sur les livraisons des titres au porteur*") all'aliquota dello 0,60%, qualora la consegna fisica delle Obbligazioni abbia luogo in conseguenza di un'operazione sul mercato secondario effettuata con l'intervento di un intermediario professionale belga o in caso di ritiro delle Obbligazioni da un deposito di custodia presso un istituto di credito, una società di intermediazione, una società di gestione immobiliare belga o la CIK ("*Interprofessionele Effectendeposito – en Girokas/Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres*"). Tuttavia, non sarà dovuta alcuna tassa in ognuno dei seguenti casi:

- (a) consegna fisica delle Obbligazioni a un intermediario professionale (nel significato di cui all'articolo 2, 9° e 10° della Legge del 2 agosto 2002) con sede in Belgio, e
- (b) consegna fisica delle Obbligazioni a un non residente se tale consegna ha luogo in conseguenza del ritiro delle Obbligazioni da un deposito di custodia.

### **Imposta sulle donazioni e sulle successioni**

Fatta salva l'imposta sulle donazioni pagabile in caso di una donazione tramite atto stipulato in Belgio, non sono dovute imposte di successione o sulle donazioni in Belgio in relazione a Obbligazioni, Ricevute o Cedole, a meno che un Obbligazionista sia residente in Belgio al momento del decesso.

## **ITALIA**

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile alle Obbligazioni. Le indicazioni di seguito riportate, relative al regime fiscale, si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione delle Obbligazioni. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto e dal possesso delle Obbligazioni.

### *Regime fiscale delle Obbligazioni*

Il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato ed integrato (il "Decreto n. 239"), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni classificabili nella categoria fiscale delle obbligazioni o titoli similari emessi *inter alia* da emittenti non residenti in Italia.

A tali fini, i titoli similari alle obbligazioni sono qualificabili come titoli che prevedano un obbligo incondizionato a pagare, alla scadenza, un importo non inferiore a quello indicato, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'impresa dell'emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

### *Investitori residenti*

Se un Obbligazionista residente in Italia è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni, maturati durante il periodo di detenzione, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva applicata nella misura del 12,50%. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un Obbligazionista residente in Italia, non rientra nelle categorie sopra indicate da (i) a (iv) ed è una società o un ente commerciale di cui all'art. 73 del TUIR ovvero una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, premi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a formare il reddito complessivo dell'Obbligazionista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("IRES", applicata con aliquota del 27,5%) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, saranno soggetti anche all'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP", generalmente applicata con aliquota del 3,9% eventualmente maggiorata su base regionale).

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (al quale si applica il regime fiscale previsto dalla Legge numero 77 del 23 marzo 1983) ("Fondi") ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, premi ed altri proventi, maturati durante il periodo di possesso, non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione dei Fondi o della SICAV maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Se un Obbligazionista residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi e i proventi similari, maturati durante il periodo di possesso, non sono soggetti all'imposta

sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del Decreto n. 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, Società di Intermediazione Mobiliare ("SIM"), società fiduciarie, Società di Gestione del Risparmio ("SGR"), agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (ciascuno un "**Intermediario**").

Per poter applicare l'imposta sostitutiva, l'Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto n. 239 e (ii) intervenire in ogni modo nel pagamento degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni soggetto che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore. Qualora gli interessi e gli altri proventi non siano percepiti per il tramite di un Intermediario o di un soggetto pagatore e, conseguentemente, la stessa non sia stata operata, l'investitore residente in Italia precedentemente indicato nei punti da (i) a (iv) dovrà includere detti interessi e altri proventi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,50%.

#### *Rimborso Anticipato*

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato.

In accordo ad una interpretazione della normativa fiscale, la predetta ritenuta del 20 per cento risulterebbe dovuta anche in ipotesi di riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'emittente e loro successivo annullamento prima del termine di 18 mesi.

#### *Titoli atipici*

Le Obbligazioni che (a) non si qualificano quali obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni ai sensi dell'articolo 44 del TUIR, ma (b) si qualificano quali titoli atipici ai fini della normativa fiscale italiana potrebbero essere assoggettate a una ritenuta, con aliquota del 27%, sugli interessi e altri proventi, ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512 (convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649), come modificata.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati agli Obbligazionisti che non siano residenti in Italia e si applica a titolo di acconto agli Obbligazionisti residenti in Italia che siano (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

#### *Obbligazionisti non residenti*

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi o altri proventi relativamente a Obbligazioni sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione che, se le Obbligazioni sono detenute in Italia, questi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

#### *Pagamenti effettuati da Garante non residente*

In relazione ai pagamenti effettuati a favore di Obbligazionisti residenti in Italia da parte di un Garante non residente in Italia, conformemente ad un'interpretazione delle rilevanti disposizioni italiane, tali pagamenti potrebbero essere considerati quali pagamenti effettuati dall'Emittente e conseguentemente assoggettati al regime fiscale illustrato in precedenza.

### *Tassazione delle plusvalenze*

Le plusvalenze derivanti dalla vendita, dal rimborso anticipato e dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'Obbligazionista, anche come parte del valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un Obbligazionista residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni gli Obbligazionisti possono compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di sottoscrittori.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (a) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che non detengano le Obbligazioni nell'ambito dell'attività di impresa, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è dovuta, su base annuale, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore, al netto di eventuali minusvalenze, a seguito della vendita, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli Obbligazionisti residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze compensabili, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.
- (b) Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni (regime del "risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato, "**Decreto n. 461**"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'Obbligazionista abbia preventivamente validamente optato per il regime del "risparmio amministrato". Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita, rimborso anticipato o del rimborso delle Obbligazioni, nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del mandato, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare sul reddito realizzato, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Le plusvalenze realizzate o maturate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa che abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì validamente optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461), saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta

dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'Obbligazionista non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate o maturate da Fondi o SICAV dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Le plusvalenze realizzate o maturate da fondi pensione (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

#### *Soggetti non residenti*

Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita, rimborso anticipato o dal rimborso delle Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate in mercati regolamentati, o (ii) se non negoziate in mercati regolamentati non siano detenute in Italia.

Resta in ogni caso salva, al verificarsi delle relative condizioni, l'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia ove il trattamento fiscale dovesse risultare più favorevole.

#### *Imposta sulle donazioni e successioni*

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262 ("**Decreto n. 262**"), convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000,;;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

#### *Tassa sui contratti di Borsa*

L'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, ("**Decreto n. 248**") convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di Borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

#### *Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio*

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC sulla tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o ad altre tipologie limitate di entità stabilite in tali altri Stati Membri. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adatteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Il 15 Settembre 2008 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell'Unione Europea, un *report* relativo al funzionamento della EU Saving Directive attraverso il quale si esprimeva l'esigenza di operare alcune modifiche alla Direttiva. Il 13 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009. Qualora le modifiche proposte venissero effettuate, queste potrebbero ampliare o, comunque, modificare l'ambito o le modalità di applicazione della Direttiva, come sopra descritte.

#### *Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio*

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 ("**Decreto n. 84**"). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### 1. Modifiche sostanziali o importanti:

(a) Dal 30 giugno 2010 non vi sono state variazioni sostanziali nella posizione finanziaria o commerciale dell'Emittente o del Garante e delle sue controllate nel loro complesso ; e

(b) Dal 31 dicembre 2009 non vi sono stati cambiamenti negativi rilevanti nella posizione finanziaria, negli affari o nelle prospettive dell'Emittente o del Garante e delle sue controllate nel loro complesso.

### 2. Contenzioso:

L'Emittente non è coinvolto in procedimenti amministrativi, legali o arbitrari (compresi i procedimenti pendenti o minacciati di cui l'Emittente è a conoscenza) che possono o potrebbero determinare, nei 12 mesi precedenti la data del presente Prospetto, effetti rilevanti sulla posizione finanziaria o sulla redditività dell'Emittente.

Di seguito si esaminano le controversie legali rilevanti di cui KBC Bank NV (da qui in avanti "KBC Bank") o una delle sue società (ovvero qualunque persona fisica in quanto dipendenti o funzionari attuali o passati di KBC Bank NV o delle sue società) sono parti in causa. Questa trattazione descrive tutte le pretese, quantificate o meno, suscettibili di arrecare pregiudizio al buon nome della società oppure di determinare sanzioni da parte di un'autorità di vigilanza esterna o di un'autorità amministrativa, oppure tali da comportare eventuali azioni penali per l'impresa, i membri del consiglio di amministrazione o il management. Sebbene l'esito di queste materie sia incerto e in alcune cause siano in gioco somme cospicue a titolo di risarcimento, il management non ritiene che le passività derivanti da queste azioni legali incideranno negativamente sulla posizione o sui risultati finanziari consolidati di KBC Bank, stante il fatto che, laddove necessario, sono già stati effettuati i relativi accantonamenti a questo titolo.

#### *Inchieste giudiziarie e procedimenti penali*

A metà del 1996 la magistratura belga ha aperto un'inchiesta sull'asserito concorso da parte di (ex) amministratori, dirigenti o membri del personale di KBC Bank NV e di Kredietbank SA Luxembourgeoise ("KBL") nell'evasione fiscale ad opera di clienti di KBC Bank e KBL. Le indagini sono state condotte in base ad informazioni riservate che si pensava fossero state trafugate da parte di ex dipendenti di KBL, licenziati nel 1994 per appropriazione indebita.

L'inchiesta si è conclusa nell'ottobre 2000 con l'incriminazione di otto (ex) amministratori, dirigenti e membri del personale di KBC Bank e di ventisette (ex) amministratori, dirigenti e membri del personale di KBL.

L'11 gennaio 2008, la camera di consiglio del Tribunale di Primo Grado di Bruxelles (la *Raadkamer*) aveva deciso di rinviare a giudizio del tribunale penale soltanto 11 delle persone tra quelle precedentemente incriminate in questo caso. Tutte le altre persone incriminate sono state prosciolte dalle accuse per insufficienza di prove oppure per intervenuta prescrizione. Il 24 settembre 2008 la corte di appello ha confermato la sentenza dell'11 gennaio 2008 nei confronti degli (ex) amministratori, dirigenti o membri del personale di KBC Bank e KBL. Il 3 aprile 2009 il caso è stato portato dinanzi al Tribunale di Primo Grado di Bruxelles (la *correctionele rechbank*).

Nella sentenza dell'8 dicembre 2009 il Tribunale di Bruxelles ha dichiarato l'inammissibilità dei procedimenti penali. Il Tribunale ha sentenziato che, considerata la straordinarietà e la dubbiosità delle circostanze in cui l'autorità giudiziaria era venuta in possesso dei documenti sottoposti al Pubblico ministero, tali documenti non potevano essere utilizzati come prova nei procedimenti legali. Il 10 dicembre 2009, il

Pubblico ministero ha proposto appello contro la sentenza. La prima udienza in Corte di Appello è stata prevista per il 26 marzo 2010 e ulteriori udienze sono state fissate nella seconda metà dell'anno.

Dalla fine del 1995 fino agli inizi del 1997, KBC Bank e KB Consult NV ("KB Consult") sono state coinvolte nella cessione di *cash companies* a vari acquirenti. La *cash company* si caratterizza per il fatto che la maggioranza significativa dei suoi attivi consiste in crediti a breve termine, attività finanziarie fisse, cassa e altri attivi assimilabili alla liquidità. KB Consult ha agito da intermediario tra i venditori e gli acquirenti delle *cash companies*. Il coinvolgimento di KBC Bank variava da una vendita all'altra, ed era generalmente legato alla gestione dei pagamenti e all'erogazione di finanziamenti. La cessione di una *cash company* è, in via di principio, un'operazione legittima. Tuttavia, a marzo 1997, KBC Bank e KB Consult hanno scoperto che taluni acquirenti di *cash companies* avevano omesso di reinvestire la liquidità delle medesime nei c.d. *qualified assets* e di presentare la dichiarazione dei redditi delle *cash companies* che avevano acquistato, allo scopo di differire in questo modo le imposte che dette società dovevano versare. KBC Bank e KB Consult hanno immediatamente adottato i provvedimenti volti ad impedire qualunque ulteriore coinvolgimento con queste parti. Di conseguenza, gli attivi di KB Consult sono stati messi in liquidazione. KBC Bank e KB Consult sono state citate in giudizio in 28 cause. In un'azione legale le pretese dello Stato belga sono state respinte e la sentenza è definitiva. In seguito l'accantonamento relativo a questo caso è stato scontato dal bilancio. KB Consult è stata incriminata da un giudice istruttore nel dicembre 2004. E' stato istituito un fondo di 47,3 milioni di euro (*situazione al 31 marzo 2010*) per fare fronte al potenziale impatto degli oneri derivanti da dette azioni legali.

Non soltanto KB Consult, ma anche KBC Bank e il Gruppo KBC, sono stati citati a comparire di fronte alla camera di consiglio del Tribunale di Primo Grado a Bruges il 25 febbraio 2009. Gli addebiti mossi alle suddette entità di KBC riguardano soltanto l'uso di documentazione falsificata. Novanta altre parti, in maggioranza venditori di *cash companies*, sono imputati di vari reati per frode fiscale. Il processo è stato aggiornato a data da destinarsi.

Il Gruppo KBC, due dirigenti e un account manager di KBC Bank sono stati citati a comparire di fronte alla camera di consiglio del Tribunale di Primo Grado a Bruxelles in data 8 gennaio 2010. Le accuse mosse da una parte civile nei confronti del Gruppo KBC sono il riciclaggio di denaro sporco, e per quanto riguarda tre persone coinvolte appartenenti a KBC Bank di riciclaggio di denaro e la violazione della legge sulle società. L'intera vicenda ha preso origine dalla cessione al Gruppo Sara Lee, a maggio 1997, di una *cash company* commercialmente nota come Douwe Egberts, per un corrispettivo di circa 125 milioni di euro. E' stato dimostrato che gli acquirenti avevano agito in modo fraudolento. Diciotto altre parti, costituite da acquirenti e venditori di *cash companies*, da società e da amministratori, da membri del personale e consulenti, dalla LGT Bank Liechtenstein Ltd sono incriminate per vari reati: contraffazione, falsificazione della documentazione contabile, bancarotta fraudolenta, violazione della legge sulle società, riciclaggio di denaro, violazione fiscale e associazione a delinquere. Tuttavia, lo stesso Pubblico ministero ha dichiarato che l'azione legale è andata in prescrizione il 20 giugno 2007 per quanto riguarda il Gruppo KBC e le tre persone coinvolte di KBC Bank, in quanto l'informativa di KBC Bank alle autorità sulle insolite caratteristiche delle transazioni era stata inviata il 20 giugno 1997. L'udienza finale è fissata per il 1 ottobre 2010 e la relativa sentenza è prevista non prima del 29 ottobre.

Nel 2003 è venuto alla luce in K&H Equities, Ungheria, un importante caso di frode per circa 140,6 milioni di euro commessa da un dipendente di nome Atilla Kulcsár il quale aveva falsificato i prospetti relativi agli ordini e al portafoglio clienti. In conseguenza della speculazione non autorizzata e dell'appropriazione indebita di fondi, parecchi clienti hanno subito forti perdite di portafoglio. Il 28 agosto 2008 un tribunale di Budapest ha condannato Atilla Kulcsár a otto anni di carcere e gli ha inflitto una multa di 230 milioni di fiorini. Il tribunale ha prosciolto Tibor E. Rejto, ex CEO di K&H Bank, anch'egli accusato di appropriazione indebita in concorso con Kulcsár. Altre persone coinvolte sono state condannate a pene severe. Tanto il Pubblico ministero quanto le persone giudicate colpevoli hanno presentato ricorso alla Corte di Appello. Il 27 maggio 2010 la Corte di Appello ha annullato la sentenza del tribunale di primo grado e ha ordinato la celebrazione di un nuovo processo. Questo nuovo processo è iscritto a ruolo per il 1 dicembre 2010 e si dovrebbe concludere verso la metà di febbraio 2011.

Numerose cause civili sono ancora pendenti. Alcune di esse sono state definite mediante transazione oppure con sentenza arbitrale. Nonostante la falsificazione, secondo la maggioranza dei lodi arbitrari gli estratti conto dei portafogli espongono il vero saldo dei clienti. In talune sentenze, la Corte Arbitrale e la Corte Metropolitana hanno anche accettato alcune prove relative ai conti storici dei ricorrenti, e questo ha determinato l'assegnazione di somme minori rispetto a quelle iniziali pretese dai clienti.

K&H Equities ha effettuato accantonamenti. La causa più importante, DBI Kft. ("Betonut"), è ancora pendente alla Corte Municipale e si è deciso di considerare la richiesta di risarcimento alla stregua di un risarcimento danni a norma della legge sui valori mobiliari e del contratto di conto titoli con i clienti. E' in atto lo scambio di argomentazioni scritte.

A giugno 2007, il Gruppo KBC è stato incriminato da un magistrato inquirente a Bruxelles per presunta frode ed evasione fiscale in una causa intentata da un cliente che opera nel settore immobiliare. La questione verte sul finanziamento fatto da KBC Bank di una transazione sul capitale di una società immobiliare. KBC è convinta che tanto sé stessa quanto i suoi dipendenti si sono attenuti, in questo caso, alle procedure interne volte a contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi e hanno rispettato i requisiti legali e normativi.

Il 12 febbraio 2010 il Pubblico ministero ha richiesto alla camera di consiglio del Tribunale di Primo Grado di Bruxelles (la *Raadkamer*) di non perseguire KBC Bank dinanzi al Tribunale di Primo Grado (la *correctionele rechtbank*). Al momento non sono state ancora fissate le udienze.

Il 24 luglio 2008, KBC Bank e un dipendente di una filiale di Bruxelles sono stati citati a comparire, assieme a Giamal Aldeib, uomo d'affari libico, innanzi al Tribunale di Primo Grado di Bruxelles (la *correctionele rechtbank*) il 12 settembre 2008. KBC Bank e il suo dipendente sono accusati di avere utilizzato documenti contraffatti e avere riciclato del denaro sporco. Il Pubblico ministero richiede la confisca di circa 2,3 milioni di euro e 1 milione di dollari USA. I precedenti giudiziari rivelano che il principale sospettato aveva truffato, con l'emissione di assegni tratti su banche internazionali, somme ingenti per crediti di gioco a vari casino del Belgio. Non è molto chiaro se esistono altre ragioni per l'incriminazione di KBC Bank e del suo dipendente se si eccettuano il trasferimento di denaro da altre banche e le operazioni in denaro. In ogni caso, tanto KBC Bank quanto i suoi dipendenti non erano al corrente della provenienza illecita fino a quando le procedure antiriciclaggio e antifrode non hanno evidenziato le operazioni illecite, comunicate successivamente alle autorità competenti. Il Pubblico ministero non ha ordinato indagini a livello internazionale finalizzate a verificare l'origine dei trasferimenti di valuta o degli assegni protestati. Il caso è stato aggiornato più volte su richiesta del Pubblico ministero.

KBC è convinta che tanto sé stessa quanto i suoi dipendenti si sono attenuti, in questo caso, alle procedure interne volte a contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi e hanno rispettato i requisiti legali e normativi.

Il 25 marzo 2010 la corte ha emesso un verdetto parziale: il dipendente della banca è stato prosciolto da tutte le accuse, la banca è stata prosciolta dall'accusa di avere fatto uso di documenti contraffatti e la corte chiede al Pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini su Giamal Aldeib e sulle sue attività economiche. La prossima udienza è fissata per il 24 marzo 2011.

### ***Altre controversie legali***

Il 19 giugno 2000 la ČSOB ha concluso un "Contratto di Vendita di Impresa" con un'altra banca ceca, la IBP, che era stata assoggettata all'amministrazione controllata il 16 giugno 2000. L'accordo è stato approvato dalla Banca Nazionale Ceca (BNC). In riferimento all'acquisizione da parte di ČSOB dell'Impresa di IPB (Impresa IPB), il Ministero delle Finanze ceco (che agiva per conto della Repubblica Ceca) ha stipulato un accordo con la ČSOB e le ha fornito la garanzia dello stato; anche la BNC ha concluso un accordo di indennizzo con la ČSOB. Questi due accordi si proponevano, tra l'altro, di garantire un valore patrimoniale netto pari a zero e proteggere la ČSOB (i) dalle perdite in essere alla data della vendita di IBP Enterprise, così come risultavano dalle verifiche straordinarie su IBP Enterprise svolte dalla ČSOB successivamente al perfezionamento dell'acquisizione di IBP Enterprise e (ii) dai danni subiti dalla ČSOB in conseguenza dell'acquisizione di IBP Enterprise (le garanzie statali).

La ČSOB è parte in causa (come creditore/attore o convenuto) in vari procedimenti civili e penali conseguenti all'acquisizione di IBP Enterprise. Questi procedimenti riguardano presunti attivi fuori bilancio e azioni legali della precedente gestione di IBP, vari tentativi di impugnare la presa di controllo di IBP Enterprise da parte della ČSOB, il salvataggio e la ristrutturazione di IBP Enterprise e gli aiuti pubblici erogati in occasione del salvataggio e della ristrutturazione di IBP Enterprise e, in questo ambito, ČSOB dovrà rispondere per richieste di risarcimento per decine di miliardi di Corone Ceca. Le cause più importanti sono le seguenti:

- Il 13 giugno 2007 la ČSOB ha depositato un'Istanza di Arbitrato contro la Repubblica Ceca per l'ammontare di CZK 1,7 miliardi (circa EUR 69,3 milioni) più interessi per il mancato rimborso della Repubblica Ceca a ČSOB in relazione al caso J.Ring. L'articolo 2.5 dell'Accordo e della Garanzia dello Stato dispone che, qualora ČSOB dovesse restituire a CKA (un istituto finanziario pubblico che facilita la ristrutturazione dell'economia ceca acquistando prestiti inesigibili) il corrispettivo per qualunque elemento dell'Impresa IPB restituito da CKA a ČSOB, la Repubblica Ceca deve rimborsare alla ČSOB l'importo pieno in modo da garantire che il valore patrimoniale netto sia pari a zero. Non avendo la Repubblica Ceca versato alla ČSOB l'ammontare del corrispettivo per il caso J.Ring, anche se le partite del J.Ring in questione erano state trasferite da CKA a IPB in virtù di una sentenza arbitrale, la ČSOB era stata comunque obbligata ad iniziare il suddetto procedimento arbitrale. Nella sua comparsa di risposta nel procedimento di arbitrato la Repubblica Ceca ha presentato a luglio 2007 un controricorso per CZK 26,7 miliardi (circa EUR 1 miliardo). La ČSOB, dopo avere valutato assieme ai propri consulenti legali esterni queste pretese e le argomentazioni a sostegno, ritiene che la pretesa sia infondata e che in base al suddetto controricorso il Tribunale Arbitrale non conceda alcuna somma a favore della Repubblica Ceca. Si prevede che la sentenza sarà emessa entro la fine del 2010.
- Nel febbraio 2007 la Banca Nazionale Ceca (BNC) ha imposto alla ČSOB di istituire accantonamenti a fronte della "realistica possibilità" per ČSOB di soccombere in varie controversie correlate alle azioni legali di IPB. La ČSOB ha risposto che tali aspetti erano totalmente coperti dalle garanzie dello stato e che la creazione di accantonamenti sarebbe stata superflua e in contrasto con i principi contabili internazionali. Con notifica del 21 marzo 2008 la Banca Nazionale Ceca (BNC) ha ordinato alla ČSOB di cancellare definitivamente dai suoi libri il credito J Ring (CZK 1,65 milioni) verso il Ministero delle Finanze ceco. La ČSOB si è fermamente opposta alla decisione della BNC e in data 10 aprile 2008 ha presentato un ricorso contro la decisione di primo grado. Il 26 giugno 2008, la decisione di primo grado è stata annullata in appello per vizio di forma. Poiché il caso J.Ring non interessa soltanto l'Accordo di Garanzia dello Stato con il Ministero delle Finanze ceco, ma anche l'Accordo di Garanzia di CNB, la ČSOB ha deciso di registrare il credito presso il Ministero delle Finanze ceco e/o la BNC. Tuttavia, con notifica del 18 novembre 2008, la BNC ha nuovamente ordinato alla ČSOB di cancellare dai suoi libri il suddetto credito J.Ring. La ČSOB ha interposto appello contro tale ordinanza. Il 30 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione della CNB ha ratificato in pieno la precedente decisione della BNC. In data 13 luglio 2009 la ČSOB ha nuovamente intentato presso il tribunale amministrativo un'azione legale avverso tale decisione. Questo procedimento è ancora pendente.
- A maggio 2006, Image Alpha ha presentato al Tribunale Municipale di Praga una richiesta di indennizzo contro ČSOB per l'ammontare di CZK 17,6 miliardi (EUR 717 milioni). Image Alpha è il garante delle obbligazioni di IPBGH di rimborsare i prestiti contratti da IPB prima che ČSOB acquisisse IPB e che erano stati trasferiti a CKA prima dell'acquisizione. Image Alpha sostiene che la ČSOB, in quanto azionista unico di IPBGH nel momento immediatamente successivo all'acquisizione, sia stata la causa dell'incapacità di IPBGH di fare fronte alle sue obbligazioni. ČSOB, invece, è del parere che questa pretesa sia priva di fondamento.

Nel marzo del 2000, Rebeo (attualmente Almafin Real Estate Services e Trustimmo, due controllate della ex Almafin, ora KBC Real Estate, controllata belga di KBC Bank) unitamente a quattro ex-amministratori di Broeckdal Vastgoedmaatschappij (una società immobiliare), sono state citate dal Dipartimento delle Finanze belga, a comparire davanti al tribunale civile di Bruxelles in relazione al mancato pagamento di circa 16,7 milioni di euro di tasse dovute da Broeckdal Vastgoedmaatschappij. Nel novembre del 1995, questa società era stata convertita in una *cash company* e venduta a Mubavi België (ora BeZetVe), una controllata di Mubavi Nederland (un gruppo di investimento immobiliare olandese). Secondo il Dipartimento delle Finanze belga, Mubavi België non ha effettuato reali investimenti e non ha presentato le opportune dichiarazioni dei redditi. L'indagine penale è in corso. Dal canto suo, Broeckdal Vastgoedmaatschappij ha contestato i crediti fiscali e nel dicembre del 2002 ha avviato un'azione legale presso il tribunale civile di Anversa contro il Dipartimento delle Finanze belga.

La causa civile pendente a Bruxelles è stata sospesa in attesa della sentenza definitiva sul contenzioso tributario ad Anversa.

È stato accantonato un fondo di 25,6 milioni di euro (*situazione al 31 marzo 2010*) per coprire potenziali risarcimenti dovuti a tali azioni legali.

A luglio 2003, Broeckdal Vastgoedmaatschappij, Mubavi België e Mubavi Nederland hanno citato KBC Bank, KB Consult, Rebeo e Trustimmo innanzi al tribunale commerciale di Bruxelles al fine di ottenere l'eventuale risarcimento di tutti i danni subiti qualora i crediti fiscali fossero confermati dal tribunale di Anversa. Il tribunale olandese di s-Hertogenbosch ha dichiarato il fallimento di Mubavi Nederland a marzo 2005. Nel novembre 2005 KBC Bank, KB Consult, Rebeo e Trustimmo e quattro ex amministratori di Broeckdal Vastgoedmaatschappij hanno citato in giudizio Deloitte & Touche, in quanto di società di revisione di Broeckdal Vastgoedmaatschappij, presso il tribunale civile di Bruxelles per ottenere il risarcimento per tutte le sentenze. A novembre 2008 anche Mubavi België (ora BeZetVe) è stata dichiarata fallita dal tribunale commerciale di Anversa.

Su proposta dell'Organizzazione Polacca per il Commercio e la Distribuzione (POHiD) di Varsavia, l'Ufficio per la Concorrenza e la Tutela del Consumatore (UOKiK) ha promosso azioni legali contro l'Associazione delle Banche Polacca, VISA e MasterCard e venti banche polacche, tra cui Kredyt Bank S.A., emittitrici di carte di pagamento (carte di debito e/o di credito) in Polonia. Il 29 dicembre 2006 il Presidente dell'UOKiK ha emanato una decisione che accusava Kredyt Bank e altre banche di avere fatto ricorso a pratiche limitative della concorrenza e di avere infranto il divieto di cui all'articolo 81 (1) del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dell'articolo 5 (1) punto 1 della Legge sulla Concorrenza e la Tutela del Consumatore, avendo partecipato esse ad un accordo che fissava l'ammontare delle commissioni di interscambio percepite sulle transazioni realizzate in Polonia con le carte VISA e MasterCard.

Le banche non sono state accusate di comportamenti limitativi della concorrenza consistenti nel coordinamento di azioni volte ad impedire agli imprenditori che non erano parte dei suddetti accordi l'accesso al mercato dei servizi di liquidazione dei pagamenti degli acquisti effettuati con le carte di pagamento, fatti dai consumatori agli esercizi commerciali. Kredyt Bank S.A. è stata multata di circa PLZ 12,2 milioni. HSBC Bank Poland S.A. ("HSBC"), in base alle azioni compiute dalla sua controllata Prosper Bank SA, è stata multata di PLZ 192.900 e i procedimenti legali nei suoi confronti sono stati sospesi e non avranno più seguito. Poiché Kredyt Bank aveva ceduto ad HSBC le azioni di Prosper Bank SA ed aveva accettato di pagare tutte le multe inflitte a HSBC per le obbligazioni di Prosper Bank in essere alla data della cessione, Kredyt Bank pagherà la multa inflitta a HSBC.

In riferimento alla decisione del Presidente dell'UOKiK che impone alle suddette banche di astenersi da comportamenti anticoncorrenziali, è stata inserita una clausola di azionabilità che impedisce alle banche, di intraprendere azioni contrarie alla concorrenza dal momento in cui viene loro notificata la decisione, e le obbliga a non più applicare le commissioni di interscambio concordate.

Il 12 gennaio 2007 è stata depositata un'istanza di rigetto contro la decisione del Presidente dell'UOKiK di inserire la clausola di immediata azionabilità delle sanzioni. Il 17 e il 19 gennaio 2007 sono state depositate, per conto di HSBC Bank Polska e Kredyt Bank, le istanze di rigetto della decisione del Presidente dell'UOKiK che considerava prassi anticoncorrenziale la partecipazione di VISA, MasterCard e delle banche agli accordi intesi a fissare l'ammontare delle commissioni di interscambio.

Il 18 gennaio 2007 il Presidente dell'UOKiK ha emesso una decisione che obbligava le banche a versare in solido a POHID la somma di PLZ 157.643 a titolo di rimborso delle spese processuali. Kredyt Bank ha presentato istanza di rigetto della decisione, ritenendola infondata.

Il 25 agosto 2007 il Tribunale Commerciale ha sospeso l'esecutività della decisione dell'UOKiK per quanto riguardava le commissioni di interscambio. Il 12 novembre 2008 il Tribunale per la Tutela della Concorrenza ha emesso una sentenza secondo la quale le banche non stavano ricorrendo a prassi anticoncorrenziali su questa materia. Il 22 giugno 2009 la UOKiK ha interposto appello e le banche hanno presentato al Tribunale argomentazioni scritte. La data dell'udienza non è ancora stata fissata.

Nel marzo 2008 il Gruppo KBC, KBC Bank, KBL e Kredietrust sono stati citati a comparire presso il tribunale commerciale di Bruxelles dalla società inglese Beverly Securities Limited. Questa società fa riferimento alle relazioni commerciali che KBC / KBL avrebbero avuto con la Repubblica Sudafricana quasi 20 anni addietro, quando vigea l'apartheid e le Nazioni Unite avevano imposto l'embargo commerciale.

La società pretende da KBC e KBL il pagamento di una cospicua commissione per operazioni commerciali avvenute tutte all'estero. In passato, la stessa società aveva già tentato di ottenere il pagamento di questa commissione da terzi mediante azioni legali avviate in Sudafrica e in Francia, ma in entrambi i paesi dette azioni sono state respinte. Ora, la società sta cercando di ottenere il pagamento adducendo, pretestuosamente, di avere acceso un conto corrente presso KBL oltre 17 anni fa.

Anche se risponde a verità il fatto che durante tale periodo il gruppo KBC / KBL aveva intrattenuto rapporti di affari con il Sudafrica, ciò con costituisce assolutamente un elemento a sostegno delle accuse formulate negli atti di citazione. A seguito di un'esauriente disamina dei documenti e degli archivi ancora disponibili - e dopo essersi munite di due pareri da due primari studi legali che riguardavano in particolare l'embargo - KBC e KBL sono state nuovamente suffragate nelle loro posizioni e nel fatto che avevano rispettato la legislazione ad esse applicabile in quel momento.

KBC e KBL ritengono che la denuncia sia del tutto ingiustificata, e pretendono dall'attore il pagamento dei danni conseguenti alla sua azione vana e vessatoria.

In data 26 marzo 2010 è stata emessa la sentenza del tribunale che giudicava inammissibile le azioni legali e concedeva il riconoscimento dei danni a favore dei convenuti.

Beverly Securities Limited ha presentato ricorso in data 2 luglio 2010.

Il 9 giugno 2009 l'Ufficio Antimonopolio ha dichiarato la violazione della Legge n. 136/2001 Coll. sulla Protezione della Concorrenza stante l'esistenza di un accordo non scritto che limitava la concorrenza, in base al quale tre banche slovacche e ČSOB Bank SK avevano concordato la chiusura delle c.d. case di cambio, ivi compresa Akcenta CZ, fatto che ha determinato la violazione della Legge. La pesantezza della sanzione (3,19 milioni di euro) si deve ai seguenti fattori: fatturato della ČSOB sul mercato rilevante, durata dell'accordo che limita la concorrenza, violazione dell'articolo 81 del trattato CE (Trattato istitutivo della Comunità Europea) e impatto dell'accordo sul mercato rilevante.

Il 24 giugno 2009 ČSOB SK ha presentato appello contro la decisione dell'Ufficio Antimonopolio presso il Consiglio dell'Ufficio Antimonopolio della Repubblica Slovacca.

Il 17 dicembre 2009 è stata notificata ufficialmente a ČSOB SK la decisione del Consiglio dell'Ufficio Antimonopolio che conferma la decisione precedente (sussistenza dell'accordo che limita la concorrenza). Contro questa decisione, ČSOB SK sta preparando un'azione legale.

KBC Bank e le sue controllate K&H Bank e CSOB SK sono state oggetto di varie denunce riguardanti le CDO *notes* (obbligazioni garantite da strumenti di debito), emesse da KBC FP e collocate a clienti privati e imprese, il cui merito di credito era stato successivamente rivisto in senso negativo; tali clienti reclamano che le *notes* siano riacquistate al loro valore originale.

Anche a K&H Bank, ČSOB SK e KBC Bank Belgium sono stati preparati e consegnati pareri con la valutazione dei rischi legali, redatti da studi legali internazionali qualificati. E' stato deciso di esaminare caso per caso tutte le pratiche della clientela privata e imprenditoriale in materia di CDO e di giungere, per quanto possibile, ad un accomodamento extragiudiziale del contenzioso.

Nel 2009 sono già state chiuse in Belgio numerose transazioni con clienti del settore del Private Banking e della clientela al dettaglio di KBC Bank, che rappresentano il 97,4 % dei clienti coinvolti in tale settore. Ad ottobre 2010 restavano da definire soltanto poche pratiche. A seguito delle denunce sono state esaminate anche alcune pratiche appartenenti al settore Corporate Banking. Successivamente, sono state avviate trattative in relazione alle pratiche per le quali era stata presa la decisione di transigere e, in un numero limitato di casi, l'accordo transattivo è stato raggiunto.

In Ungheria è stato utilizzato a fini pubblicitari un opuscolo che poteva essere interpretato come garanzia sul mercato secondario e come comparazione ingannevole con i titoli di stato. Per i due terzi delle pratiche si è addivenuti alla transazione; invece, un ristretto numero di clienti ha dato inizio a vertenze giudiziarie.

In data 1 aprile 2009 l'Autorità per la Vigilanza Finanziaria Ungherese (PSZAF) ha approvato una risoluzione che ordinava a K&H Bank di pagare una multa pari a HUF 10.000.000 (circa EUR 37.000) per infrazione della Legge sui Mercati Finanziari.

Contro tale delibera di HCA, K&H ha fatto ricorso al Tribunale Metropolitano di Budapest. La prima udienza si è tenuta il 15 ottobre 2009 e l'udienza successiva è stata fissata per il 24 aprile 2010.

Il 10 dicembre 2009, l'Authority Ungherese Garante della Concorrenza ("HCA") ha approvato una risoluzione che ordina a K&H di pagare una multa pari a HUF 40.000.000 (circa EUR 150.000) per avere infranto la legge ungherese che vieta il ricorso a prassi di mercato sleali e restrittive in occasione della commercializzazione di obbligazioni CDO. Contestualmente, K&H ha presentato ricorso avverso la risoluzione di HCA al Tribunale Metropolitano di Budapest.

Anche all'interno di ČSOB SK è stata seguita una linea analoga e i negoziati procedono. Si è già addivenuti a varie composizioni ma la maggioranza delle pratiche sono ancora allo stato di trattativa. Non sono state promosse azioni legali formali.

A giugno 2009 il Comitato Esecutivo del Regolatore Belga (CBFA) ha ordinato alla società di revisione contabile di iniziare indagini sul rispetto dei regolamenti del prospetto in occasione del collocamento, da parte di KBC Bank, di strumenti finanziari legati a CDO. Le informazioni richieste sono state raccolte e passate al revisore; è stata data risposta anche a varie domande del revisore.

Il revisore ha chiuso le indagini e la banca non ha contestato le risultanze effettive circa la mancata presentazione dei *term sheets* relativi a 13 strumenti finanziari legati a CDO. La banca ha dichiarato di essere disposta, in principio, a valutare un'eventuale transazione. Alla fine si è giunti ad una composizione amichevole, confermata dal Comitato Esecutivo della CBFA l'11 marzo 2010, in virtù della quale KBC Bank ha accettato di pagare una multa di EUR 250.000. Questa decisione è stata anche pubblicata dalla CBFA il 15 marzo 2010.

## **2. Informazioni successive all'emissione:**

L'Emittente non intende fornire alcuna informazione, successivamente all'emissione, relativa alle Quote del Fondo cui le Obbligazioni fanno riferimento.

**EMITTENTE**

**KBC IFIMA N.V.**  
Watermanweg 92  
3067 GG Rotterdam  
The Netherlands

**GARANTE**

**KBC Bank NV**  
Havenlaan 2  
B-1080 Brussels  
Belgium

**RESPONSABILE PER IL COLLOCAMENTO**

**MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**  
Via L.Pancaldo 4  
Firenze  
Italy

**AGENTE PER L'EMISSIONE E I PAGAMENTI**

**KBL European Private Bankers S.A.**  
43, Boulevard Royal  
L-2955 Luxembourg

**AGENTE DEI PAGAMENTI**

**Brown, Shipley & Co. Limited**  
Founders Court  
Lothbury  
London EC2R 7HE  
England

**CONSULENTI LEGALI**

dell'Emittente e del Garante per il diritto inglese

**Allen & Overy LLP**  
One Bishops Square  
London E1 6AD  
England

**AGENTE PER LA QUOTAZIONE IN LUSSEMBURGO**

**KBL European Private Bankers S.A.**  
43, Boulevard Royal  
L-2955 Luxembourg